REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII | BARI, 24 OTTOBRE 2007 | N. **151**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
j) lo Statuto e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati.
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
h) deliberazioni della Giunta regioanle;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
h) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1536
Tricase (Le) – L.R. 20/98 – Turismo Rurale. Variante urbanistica per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva di un immobile rurale. Delibera C.C. n.65 del 28/11/2006. Ditta Panico Carmine.
Pag. 19536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1537
Putignano (Ba) – Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con delibera G.R. n.677/2000. Rettifica art.68 N.T.E.
Pag. 19538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1538
Altamura (Ba) – Variante al PRG per modifiche al Regolamento Edilizio, art.33 – Delibera di C.C. n.136/1999.
Pag. 19545

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1539
Avetrana (TA) – Variante al P.R.G. per la zona D3. Delibera di C.C. n.13/2001. Approvazione.
Pag. 19547

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1540
Avetrana (TA) – Variante al P.R.G. da zona D1 ad attività commerciale. Delibera di C.C. n.41/2001. Approvazione.
Pag. 19549

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1541
Andria (Ba) – Piano di lottizzazione Maglia D6 – D8 di P.R.G. – Delibera di C.C. 92 del 29/12/05. Ditta: Troia Carlo. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del Putt/P.
Pag. 19551

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1542
Andria (Ba) – Piano di lottizzazione Maglia D6 – D8 di P.R.G. – Delibera di C.C. 93 del 29/12/05. Ditta: Troia Antonio. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del Putt/P.
Pag. 19557

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1612
Mattinata (Fg) – Piano di lottizzazione zona C2B in località Asprito, in Variante al P.R.G. – Non approvazione e rinvio degli atti.
Pag. 19564

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1613
Gallipoli (LE) – Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.
Pag. 19567

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1614
Barletta (Ba) – Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare, approvato con delibera G.R. n.1721 del 30/03/90. Proroga.
Pag. 19579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1615
LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per redazione variante e adeguamento al P.R.G. Comune di Villa Castelli (Br). Esercizio Finanziario 2006 – Concessione proroga termini.
Pag. 19581

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1536

Tricase (Le) – L.R. 20/98 – Turismo Rurale. Variante urbanistica per cambio destinazione d'uso in struttura ricettiva di un immobile rurale. Delibera C.C. n.65 del 28/11/2006. Ditta Panico Carmine.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente di Settore. riferisce quanto segue. La legge regionale 22/07/98, n. 20, recante norme sul "Turismo Rurale", considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale. L'Amministrazione Comunale di Tricase (LE), in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della citata L.R. 20/98, ha approvato con delibera di C.C. n. 65 del 28.11.2006, su richiesta della ditta PANICO Carmine, il progetto di recupero di un edifico rurale in seguito denominato "Masseria Nuccio" ubicato in agro di Tricase, in località "Madonna di Fatima" (in prossimità della strada vicinale S. Nicola) ed identificato nei N.C.E.U. al fg. n. 20, p.lla 121/2 al fine di realizzare una struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art.6 della L. n. 217/83 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 11/99. L' edificio rurale, come innanzi individuato, con le relative aree di pertinenza, nel vigente strumento urbanistico generale del Comune di Tricase (LE) ricade in zona tipizzata agricola. L' intervento di che trattasi riguarda un complesso rurale denominato "Masseria Nuccio" complesso edilizio caratteristico della campagna salentina, realizzato tra la fine dell' ottocento ed i primi del novecento. Il complesso di che trattasi rispecchia le caratteristiche tipiche delle masserie" a corte" sviluppandosi intorno ad un cortile centrale di circa mq. 260,00 su cui prospettano i diversi locali aventi originariamente funzioni sia abitative sia produttive (stalle, depositi, etc.), anche se la documentazione in atti non evidenzia la presenza di particolari valori architettonici della struttura edilizia in questione. L'intervento di recupero della masseria di cui trattasi consiste nel recupero in termini funzionali di una estesa parte della Masseria Nuccio al fine di realizzare una struttura ricettiva costituita da sei camere con servizi igienici mediante la costruzione di tamponature interne senza interventi di carattere strutturale essendo il complesso conservato in buone condizioni statiche e, quindi, variando la disposizione interna e la destinazione d'uso dei locali ma mantenendo inalterati i volumi e la sagoma della Masseria stessa. Ad interventi eseguiti, il fabbricato rurale, per la porzione recuperata per struttura ricettiva, sarà articolato in n.ro sei camere per complessivi 12 posti letto, una cucina, un locale per reception e locali deposito. La destinazione d'uso prevista è del tipo ricettivo, nei termini di cui alla citata L.R. n. 11/99, art. 46 (esercizio di affittacamere).

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale in questione sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia dal 19.12.06 al 18.01.07 ed, avverso gli stessi, nei trenta giorni successivi alla scadenza non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio in data 28.02.2007

In merito ai progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole del responsabile del Settore urbanistico comunale datato 24.11.2006;
- parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BPSAE di Lecce con nota n. 10412 del 13.11.2006;
- parere favorevole con prescrizioni del Settore Turismo dell' Assessorato al Turismo con nota n. 5136 del 29.05.2007.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, l' immobile interessato dall'intervento di recupero ricade in Ambito Territoriale

Esteso classificato "C" dal PUTT/P ed è compreso tra gli elementi strutturanti il territorio relativi al sistema della stratificazione storica dell' organizzazione insediativa come individuati dall'art. 3.04, punto 1.08, delle NTA del PUTT/P pur non risultando individuato nelle tavole e/o negli elenchi allegati al PUTT/P relative ai beni architettonici extraurbani. L' intervento proposto non incide sull' esistente assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico né sull' esistente assetto botanico vegetazionale, ma riguarda un elemento strutturante del sistema della stratificazione storica dell' organizzazione insediativa come sopra evidenziato per cui deve essere valutato il rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela imposte dal PUTT/P ai sensi dell' art. 3.05, punto 4, in relazione, anche, all' ATE di intervento classificato "C"

Inoltre, in base alla documentazione fotografica in atti, si rileva che l'intervento ricade in un' area annessa ad un bosco non presente nella cartografica del PUTT/P e, pertanto, deve essere valutato il rispetto delle relative prescrizioni di base. Sotto tale profilo si rileva che l'intervento come proposto, innescando corretti processi di recupero e di riutilizzo di un complesso rurale tipico della campagna salentina, persegue, nel suo complesso, gli obbiettivi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale stabiliti dal PUT/P e rispetta gli indirizzi e le direttive di tutela dell'ambito esteso di riferimento di tipo "C" nonché le prescrizioni del PUTT/P che consentono, nell' area annessa al bosco, il recupero e la ristrutturazione di manufatti edilizi anche con cambio di destinazione d'uso. Pertanto, si ritiene di esprimere parere favorevole anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. Tuttavia, al fine di preservare le caratteristiche tipologiche e l'integrità dell'aspetto esteriore della Masseria Nuccio, di rispettare le tradizioni costruttive locali dei fabbricati di campagna e di conservare la morfologia ed i caratteri d'uso delle aree circostanti, da tutelare ricadendo l' intervento nell' area annessa ad un bosco, si prescrive quanto segue:

a) gli infissi dovranno essere in legno e tinteggiati con i colori tradizionali;
b) i lastrici solari dovranno essere realizzati con copertura in pietra leccese;
c) dovranno essere preservati integralmente le murature esterne in pietrame a secco;
d) le pavimentazioni esterne ed, in particolare, la pavimentazione del cortile interno dovranno essere realizzate in pietra locale;
e) nell' area annessa al bosco sono vietati gli interventi non consentiti dall' art. 3.10 delle NTA del PUTT/P.

In ragione di quanto sopra riferito e nel rispetto delle prescrizioni succitate, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale, come innanzi individuato - a struttura ricettiva (esercizio di affittacamere) nei termini di cui alla L. n. 217/83, art.6 e s.m. ed i. e della L.R. n. 11 dell'11.02.99, art. 46, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. del Comune di Tricase (LE) n. 65 del 19.04.2006 limitatamente al cambio di destinazione d'uso di parte del complesso rurale denominato "Masseria Nuccio" come indicato negli elaborati di progetto e con le prescrizioni innanzi riferite, per il recupero funzionale in struttura ricettiva, nei termini di cui all'art.6 della L. n. 217/83 e art. 46 della L.R. n. 11 dell'11.02.99.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall' art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.28/01 e s.m. ed i.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istrutto-

rie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Prof.ssa Angela Barbanente;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le considerazioni e le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dell' edificio rurale denominato" Masseria Nuccio", da destinare a struttura ricettiva (esercizio di affittacamere), nei termini di cui all'art.6 della L. n. 217/83 e art.46 della L.R. n. 11 dell' 11 .02.99, approvato dal Consiglio Comunale di Tricase (LE) con delibera n.65 del 28.11.2006 in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.d.F.), ai sensi della L.R. n. 20/98;

Di esprimere parere favorevole sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell' art. 5.03 delle NTA del PUTT/P all'approvazione del progetto stesso in variante al P.d.F. vigente per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa riportate, fermo restando l' obbligo da parte del richiedente di dotarsi prima dell' inizio dei lavori dell' autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUT/P ricadendo l' intervento in un ATE classificato "C";

Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Tricase (LE) del presente provvedimento;

Di disporre la pubblicazione dello stesso sul B.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1537

Putignano (Ba) – Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con delibera G.R. n. 677/2000. Rettifica art.68 N.T.E.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Con delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000 è stato approvato in via definitiva il Piano Regolatore Generale del Comune di Putignano.

A seguito della corrispondenza pervenuta, giuste note del Comune di Putignano prot. 31499 del 26/07/06 e prot. 39950 del 18/10/06, con allegata segnalazione dell'Arch. Gianfranco Pagliettini (in qualità di consulente di parte nel procedimento penale n. 7240/2003 R.G.N.R. a carico di Bartolomeo Di Pinto) e correlato parere del Dirigente U.T.C., contenenti in particolare istanza all'Assessorato riferente per l'espletamento delle necessarie verifiche prodromiche ai conseguenti procedimenti e provvedimenti di autotutela, ed in esito alla richiesta comunale, è stata convocata conferenza di servizi ex L. n. 241/1990 e s.m.i., allo scopo di accertare quanto prospettato nella fattispecie dall'Amm.ne Com.le, previa verifica dell'iter di approvazione del P.R.G. di Putignano.

Detta conferenza si è tenuta in data 16/01/07, con l'intervento degli organi politici e tecnici del Comune di Putignano.

Si riporta di seguito, in particolare, la relazione-parere prot. 25144 del 28/06/06 del Dirigente U.T.C., integralmente inserita a verbale nella predetta conferenza di servizi:

""A riscontro della nota del 10 maggio 2006, inviata dall'arch. Gianfranco Pagliettini ed acquisita in data 15/05/2006 al n. 18942 di protocollo comunale, lo scrivente Dirigente l'U.T.C., dopo

approfondita verifica di quanto nella stessa riportato, è in grado di relazionare puntualmente quanto segue.

Allo scopo di far comprendere anche ai non addetti ai lavori il contenuto della segnalazione del professionista sopra indicato, si seguirà lo stesso ordine cronologico utilizzato dal ricorrente, servendoci come guida della norma di riferimento utilizzata dall'Amministrazione Comunale per l'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, vale a dire l'art. 16 della Legge Regionale 31/05/1980 n. 56, intitolato "Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione".

Nella memoria allegata alla nota dell'arch. G. Pagliettini si fa riferimento inizialmente al 1977, anno di approvazione del primo strumento urbanistico di Putignano, il Programma di Fabbricazione con relativo Regolamento Edilizio. Poiché il nuovo strumento urbanistico farà in moltissimi casi riferimento a detto strumento iniziale, lo stesso professionista riporta, quale Allegato 1, il comma 8 dell'art. 34 del R.E. che regola gli ampliamenti delle attività produttive sparse nel territorio al di fuori delle aree a tal uopo destinate:

I proprietari di immobili esistenti e destinati ad attività produttiva, insediate al di fuori delle zone industriali previste dal P. di F., potranno richiedere la possibilità di ampliamento. Le singole richieste verranno esaminate dal Consiglio Comunale.

I limiti dell'ampliamento, che non dovranno comunque essere superati, sono quelli propri delle zone industriali previste dal presente Regolamento Edilizio, nel senso che le volumetrie esistenti più quelle di ampliamento dovranno rientrare nelle densità fissate per le zone "D" e "D1"

Con delibera commissariale n. 1 del 28/04/1989 veniva adottato, ai sensi del comma 3° dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, il Piano Regolatore Generale, che conferma all'art. 68 delle Norme Tecniche di Esecuzione la possibilità di ampliamento, relativamente alle attività produttive fuori zona industriale. Si riporta il contenuto dell'Allegato 2 stralciato dall'art. 68 delle N.T. di E.:

AREE PRODUTTIVE FUORI ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Al di fuori delle aree produttive D1 elencate e normale nei successivi articoli n. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per le attività esistenti, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- risanamento igienico-edilizio,
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento: è concesso fino al raddoppio della SU con il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'art. 8 e del D. I. 1444/68."

Con delibera commissariale n. 1 del 5/07/1991 venivano esaminate e contro-dedotte, ai sensi del comma 6° dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, le n. 153 e le n. 3 osservazioni pervenute al Comune, rispettivamente, nei termini e fuori dei termini.

In particolare, si riporta il contenuto dell'Allegato 3 della segnalazione, a sua volta relativo alle controdeduzioni del Commissario ad acta al punto 4 di pagg. 16 e 17 dell'osservazione n. 103, formulata dalla A.I.A.P. - Associazione Ingegneri e Architetti di Putignano:

".. si ritiene opportuno specificare che in merito alla possibilità di ampliamento per le attività produttive esistenti fuori aree industriali vigenti, nella misura del raddoppio della superficie utile, tale possibilità si intende consentibile solo nell'ambito della superficie fondiaria dell'azienda in possesso alla data di adozione del P.R.G. Viceversa, qualora una azienda insediata al di fuori dell'area produttiva propriamente detta non abbia la disponibilità di superficie fondiaria che consenta un eventuale ampliamento, dovrà necessariamente prevedere un ampliamento solo nell'ambito delle aree P.I.P."

Inoltre, si riporta il contenuto dell'Allegato 3 bis della segnalazione, a sua volta relativo alle contro-

deduzioni del Commissario ad acta ai punti riguardanti l'art. 68 delle N.T. di E. di pagg. 4, 5 e 6 dell'osservazione n. 22, formulata dallo stesso redattore del P.R.G., l'arch. Giuliano Cesari:

"Il progettista chiarisce che per aree produttive fuori zona industriale vigente e non formate dagli articoli dal 72 al 78, considera anche quelle di carattere alberghiere, commerciali, della ristorazione ecc. e che, pertanto, anche per queste valgono le norme dell'art. 68 delle N.T.E.

Si prende atto della precisazione ritenendo ammissibile la richiesta con la eliminazione, però, della parola: ecc.

Con delibera n. 5046 del 29/10/1996 la Giunta regionale, ai sensi del comma 10° dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, approvando il P.R.G. adottato dal Comune di Putignano con delibera di Commissario ad acta n. 1189, con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nel parere del C.U.R. n. 44/96, richiedeva all'Amm.ne Com.le di Putignano in ordine alle condizioni prescrizioni e modifiche introdotte apposito provvedimento consiliare di adeguamento e/o controdeduzioni a sensi del comma 110 dell'art. 16 della L.R n. 56/80. Si sono evidenziati alcuni contenuti della delibera di G.R. n. 5046/96, in quanto, come vedremo nel seguito, sono fondamentali per comprendere la "illegittimità" segnalata dall'arch. Pagliettini. Con la richiamata delibera, la Giunta regionale:

- non accoglie il punto dell'osservazione n. 103 relativo all'art. 68 delle N.T.E., in quanto la stessa è superata dalle prescrizioni regionali che vedremo a breve. Si riporta il contenuto dell'Allegato 4:

Al punto 53 di pagina 21 della delibera di G.R. n.5046/96 si legge:
"Osservazione n. 103
Accolta parzialmente come da relazione del SUR n. 39/95

Al punto 8 di pagina 57 della Relazione SUR si legge:

"8) Si critica il dimensionamento eccessivo delle zone produttive e, per quanto riguarda gli ampliamenti di attività esistenti, la carenza di chiarezza normativa.

L'osservazione è stata respinta dal c. ad acta in quanto tali zone produttive erano già previste dai P.F.; inoltre per quanto riguarda gli ampliamenti di attività produttive esistenti si sottolinea la validità della normativa previste.

Si respinge e comunque l'osservazione è superata dalle prescrizioni ai P.R.G. della presente relazione - infatti, nella stessa delibera si prescrive di modificare l'art. 68, introducendo una più articolata definizione di parametri e condizioni di intervento, come può leggersi nell'Allegato 4 bis:

Al punto 2.25 di pagina II della delibera di G.R. n. 5046/96 si prescrive:

A pag. 104 per le "aree produttive fuori zona industriale vigente" si depenna la seguente frase dopo la parola "ampliamento ": "è concesso fino al raddoppio della SU con il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'art. 8 del DM 1444/68", e si sostituisce con la seguente espressione: "nell'ambito dei seguenti parametri:

- Rapporto di copertura: max 40% dell'area;
- Altezza max: ml. 10,00 (salvo impianti speciali);
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella quale ricadono.

II progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale".

- infine, si accoglie il chiarimento proposto dal redattore del PRG con l'osservazione n. 22 nell'Allegato 4 ter:
s

Al punto 11 di pagina 18 della delibera di G.R. n. 5046/96 si legge:

"Osservazione n. 22

Accolta limitatamente alle parti che evidenziano semplici errori o puntualizzazioni, con esclusione pertanto di eventuali nuove o diverse tipizzazioni delle aree; sono comunque fatte salve le prescrizioni."

Relativamente alla stessa osservazione si legge nella Relazione del SU R n. 35/95 al punto 4) di pagina 41:

4) All 'art. 68 pag. 104, riguardante le aree produttive fuori zona industriale vigente, si ritiene di aggiungere alla diciannovesima riga la seguente espressione "per le attività esistenti, comprese quelle commerciali ".

L'integrazione normativa è stata accolta dal c. ad acta. Si accoglie."

Ed al punto 11) di pagina 42:

"Si osserva che per le aree produttive fuori zona industriale vigente non formate dall'art. 72 all 'art. 78, si debbano considerare "quelle di carattere alberghiero, commerciale e della ristorazione, ecc." e che pertanto per questo valgono le norme dell 'art. 68 delle N TE..

II c. ad acta ha accolto tale precisazione con la eliminazione della parola "ecc. Si accoglie con la eliminazione proposta dal c. ad acta."

In definitiva, per effetto di quanto sopra l'art. 68 delle N.T.E. approvato con delibera di G.R. n. 5046/96 ha la seguente articolazione, per la parte in discussione:

AREE PRODUTTIVE FUORI ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Al di fuori delle aree produttive D1 elencate e normate nei successivi articoli n. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per le attività esistenti, comprese quelle di carattere alberghiero, commerciale e della

- ristorazione, i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio;
- ristrutturazione edilizia;
- ampliamento: nell'ambito dei seguenti parametri.
- a Rapporto di copertura: max 40% dell'area;
- Altezza max: ml. 10,00 (salvo impianti speciali);
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella quale ricadono.

Il progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale."

Con delibera n. 402 del 23/04/1997 il Commissario Straordinario, ai sensi del comma 110 dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, accoglie le prescrizioni e condizioni regionali e propone, relativamente all'art. 68 delle N.T.E. in questione, che nell'adeguamento degli elaborati si verifichi la possibilità di ripristinare il testo del PRG adottato, secondo quanto indicato nell'Allegato 5), di seguito riportato: .

Il Punto 2.25 della Delibera regionale Aree produttive fuori zona industriale

La modifica proposta dalla G. R. per questi particolari insediamenti, è penalizzante per le attività esistenti ed inutilmente antieconomica. Infatti tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, precedentemente all'adozione dei PdF vigente, e quindi alla definizione della zona industriale attuale, si insediarono, al di fuori del centro abitato, diverse unità produttive, soprattutto lungo la direttrice Putignano - Castellana Grotte, Putignano - Turi e Putignano - Noci fuori zolla industriale. Tali unità produttive sono in larga parte in attività, e comprendono opifici, uffici ed aree pertinenziali, aventi le caratteristi-

che tipiche degli insediamenti industriali. E' necessario assicurare loro la possibilità di effettuare l'ampliamento dell'unita esistente, almeno finché tale ampliamento sia economicamente e sinergicamente vantaggioso rispetto allo spostamento dell'intera attività nella zona industriale.

E' opportuno pertanto che le aree produttive fuori zona industriale siano normate con la stessa disciplina e gli stessi indici delle aree industriali.

Si controdeduce a tal punto, richiedendo, per gli insediamenti produttivi fuori zona industriale, la normativa già presente nel PRG adottato."

Con delibera n. 458 dell'8/05/1997 il Commissario Straordinario incaricava per l'adeguamento degli elaborati l'ing. Sassanelli Vincenzo di Bari.

Con delibera n. 45 dei 16/07/1998 il Consiglio Comunale, a seguito della consegna degli elaborati adeguati dall'ing. Sassanelli, prendeva atto che gli elaborati contenenti adeguamenti, approfondimenti e verifiche al P.R.G., approvato con prescrizioni dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 5046 del 29/10/1996, trasmessi dal Dott. Ing. Vincenzo Sassanelli, "sono da ritenere del tutto conformi alle condizioni, prescrizioni e modifiche, imposte dalla Giunta Regionale in sede di approvazione del P.R.G. e completamente recepite dall'Amministrazione Comunale di Putignano con delibera del Commissario Straordinario n. 402 del 23/04/1997". In realtà, dall'esame del testo dell'art. 68 delle N.T.E., predisposto dall'ing. Sassanelli, il contenuto dello stesso non rispetta le decisioni regionali e comunali, come può evincersi dalla lettura dell'Allegato 6), nel quale sono riportate in grassetto tutte le parole aggiunte al testo licenziato dalla stessa Giunta Regionale con la delibera n. 5046/96:

"Al di fuori delle aree produttive D1 elencate e normale nei successivi articoli nn. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per tutte le attività esistenti alla data di adozione -con riferimento alle aree che risultino essere di proprietà delle aziende, o delle loro danti causa, a delta data - anche se non identificate nelle tavole di PRG, comprese quelle commerciali, quelle di carattere alberghiero e della ristorazione i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio:
- ristrutturazione edilizia:
- ampliamento, nell'ambito dei seguenti parametri:
- Rapporto di copertura: massimo 40% dell'area:
- Altezza massima: ml. 10,00 (salvo impianti speciali):
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella quale ricadono.

Il progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale."

Infine, con delibera n. 677 del 26/06/2000 la Giunta Regionale approva definitivamente il P.R.G. di Putignano e relativamente all'art. 68 delle N.T.E. non recepisce alcuna modifica allo stesso considerando confermata la prescrizione regionale, così come riportato dall'Allegato 7):

La delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000 al punto 26) del paragrafo C del dispositivo così afferma:

"26) Art. 68- ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Risultano recepite in toto le prescrizioni regionali. Si prende atto di quanto determinato dal C.C."

A tal proposito si condivide pienamente quanto sostenuto dall'arch. Gianfranco Pagliettini relativamente al significato dell'espressione o formula utilizzata dalla Regione, 'si prende atto di quanto determinato dal C.C.", per descrivere la circostanza che nel dispositivo finale di approvazione del PRG la stessa Giunta Regionale prende atto

che il Consiglio comunale ha recepito 'in toto" le prescrizioni della Regione, vale a dire senza l'introduzione di alcun elemento innovativo. Infatti, la stessa Regione per i casi in cui le prescrizioni regionali sono state modificate, usa l'espressione o formula "si ritiene di poter condividere quanto operato dal C.C.".

In definitiva, alla luce delle verifiche eseguite, lo scrivente ritiene di condividere le conclusioni della nota dell'arch. Gianfranco Pagliettini, confermando la illegittimità dell'operazione segnalata di aggiunta di note integrative all'art. 68 delle N.T.E. del PRG, nella fase di recepimento da parte del Consiglio Comunale delle prescrizioni regionali di cui alla delibera n. 5046/96, ai sensi del comma 11° del più volte citato art. 16 della L.R. n. 56/80.

Ne consegue, che detta circostanza dovrà essere segnalata alla stessa Amministrazione Regionale per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Ente che ha definitivamente approvato il PRG di Putignano e, ove confermata l'illegittimità riscontrata, adottare gli opportuni e doverosi provvedimenti di auto-tutela amministrativa.

Tanto era necessario relazionare per quanto di competenza dell'Ufficio scrivente.

Ciò premesso, si riportano le conclusioni riportate a verbale della medesima conferenza di servizi:66

66 Di seguito i presenti, sulla scorta della sopra riportata relazione del Dirigente U.T.C. e ripercorso l'iter di approvazione del P.R.G., attese le richieste in ordine al predetto P.R.G. formulate al Comune con la delibera di G.R. n.5046 del 29/10/96, rilevano l'introduzione nella norma in questione (art.68 delle N.T.E. del P.R.G., nella parte in cui disciplina le così denominate "Aree produttive fuori zona industriale vigente"), di aspetti innovativi non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali.

Pertanto convengono concordemente sulla necessità di richiedere al Consiglio Comunale di Putignano di operare, in autotutela, la rettifica della deliberazione di C.C. n.45 del 16/07/98 (con la quale sono state assunte le "controdeduzioni" in ordine al P.R.G.), con riferimento specifico alla parte innovativa della richiamata norma dell'art.68 N.T.E., per i successivi e conseguenziali provvedimenti regionali.

A questo punto i lavori sono conclusi, con remissione degli atti al Comune di Putignano per gli adempimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Successivamente, con nota comunale prot. 20417 del 25/05/07 è stata rimessa -per i consequenziali provvedimenti regionali- la delibera di C.C. n.27 del 14/05/07, avente ad oggetto "Rettifica in autotutela della delibera di C'. C. n. 45 del 16 luglio 1998, con specifico riferimento alla parte innovativa inserita all 'art. 68 delle N. T. E. del P. R. G. ", con la quale è stato determinato testualmente quanto segue:

DI RETTIFICARE, in autotutela, la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 16 luglio 1998, con la quale sono state assunte le "controdeduzioni" in ordine al P.R. G., nella parte relativa agli aspetti innovativi introdotti nell'art. 68 delle N.T.E. del P.R.G., che disciplina le così denominate "Aree produttive fuori zona industriale vigente", non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali,'

DI DARE ATTO, per effetto del precedente punto, che la norma dell'art. 68 delle N. TE. del P.R.G. approvata con prescrizioni dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.5046 del 29 ottobre 1996, per la parte relativa alle "Aree produttive fuori zona industriale vigente ", è la seguente:

AREE PRODUTTIVE FUORI ZONA INDUSTRIALE VIGENTE

Al di fuori delle aree produttive Dl elencate e normate nei successivi articoli n. 72-73-74-75-76-78, sono ammessi, per le attività esistenti, comprese

quelle di carattere alberghiero, commerciale e della ristorazione, i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico-edilizio:
- ristrutturazione edilizia,
- ampliamento.' nell'ambito dei seguenti parametri:
- Rapporto di copertura max 40% dell'area,
- Altezza flax: ml. 10,00 (salvo impianti speciali),
- Esclusione totale di residenze, fatta salva l'abitazione per il custode.

In caso di cessazione dell'attività produttiva, le relative aree acquistano la destinazione della zona nella quale ricadono.

Il progetto deve essere approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Le aree di cui agli articoli sopra citati sono così identificate: D1 = esistenti."

Stante quanto innanzi, è necessario dare seguito e prendere atto, da parte della Giunta Regionale delle predette determinazioni di cui alla conferenza di servizi in data 16/01/07 ed alla delibera di C.C. n. 27 del 14/05/07 del Comune di Putignano, in precedenza richiamate.

In particolare, con riferimento alla delibera di G.R. n. 677 del 26/06/2000, di approvazione in via definitiva del P.R.G. del Comune di Putignano, e segnatamente all'art. 68 delle N.T.E. dello stesso P.R.G., disciplinante le "Aree produttive fuori zona industriale vigente", deve procedersi ad opportuna rettifica, nel senso della soppressione della parte relativa agli aspetti innovativi introdotti con la delibera di C.C. n. 45 del 16/07/98 nel richiamato art.68 N.T.E., in quanto non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali.

Le medesime "Aree produttive fuori zona industriale vigente", pertanto, restano formate secondo il testo rettificato dell'art.68, come correttamente riportato nella delibera di C.C. n.27/2007 ed innanzi riprodotto.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile P.O. e del Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI PRENDERE ATTO, per le finalità e motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, delle determinazioni di cui alla conferenza di servizi in data 16/01/07 ed alla delibera di C.C. n. 27 del 14/05/07 del Comune di Putignano, in precedenza richiamate;

- DI RETTIFICARE, di conseguenza, la delibera di G.R. n.677 del 26/06/2000, di approvazione in via definitiva del P.R.G. del Comune di Putignano, e segnatamente l'art.68 delle N.T.E. dello stesso P.R.G., disciplinante le

"Aree produttive fuori zona industriale vigente", nel senso della soppressione della parte relativa agli aspetti innovativi introdotti con la delibera di C.C. n. 45 del 16/07/98 nel richiamato art. 68 N.T.E., in quanto non consentiti nella fase del procedimento afferente all'adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni regionali; le medesime "Aree produttive fuori zona industriale vigente", pertanto, restano normate secondo il testo rettificato dell'art. 68, come correttamente riportato nella delibera di C.C. n. 27/2007 ed innanzi riprodotto;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Putignano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1538

Altamura (Ba) – Variante al PRG per modifiche al Regolamento Edilizio, art.33 – Delibera di C.C. n.136/1999.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Altamura, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 136 del 26.10.1999 ha adottato la variante al Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 16 della richiamata L.r. n.56/80, per modificare il 30 comma, punto c) dell'art. 33 del R.E. approvato, quale elaborato del suddetto P.R.G..

La Variante in questione risulta regolarmente pubblicata ai sensi dell'art. 16 della l.r.n.56/80 ed avverso la stessa non sono state prodotte, nei termini, osservazioni, giusta attestazione del segretario generale in data 5.11.2001.

La Variante proposta consiste nella parziale riscrittura degli articoli del R.E. che disciplinano le norme comuni a tutti i piani abitabili (art. 33).

In particolare la modifica riguarda il 30 comma, punto c) dell'art. 33 che recita testualmente:

"L'altezza netta dei locali dei punti 1b) e lc) non deve essere inferiore a 3,50 metri; salvo seminterrati".

I menzionati punti 1b) e 1c) si riferiscono rispettivamente a:

"negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre" e "laboratori scientifici-tecnici officine meccaniche, laboratori industriali, cucine collettive".

Pertanto con la Variante di cui trattasi si propone una nuova formulazione della citata norma, così come di seguito riportato:

"L'altezza netta dei locali dei punti 1b) e 1c), comunque destinati, riferita alle coperture piane e per quelle a volta alla chiave, non deve essere inferire a:
1) Per i piani terra nelle zone A/1 e A/2 e nelle altre zone per i fabbricati realizzati in epoca antecedente all'entrata in vigore del R.E. (anno 1934), m.3,00;
2) per i piani terra in tutte le altre zone, m. 3,50;
3) peri primi piani e superiori, m. 2,70.

Le modifiche al R.E. introdotte si ritengono parzialmente ammissibili, e si rileva che le stes-

se non incidono sui criteri informatori di piano.

La variante in questione è stata sottoposta alla istruttoria tecnica del Settore, dal punto di vista tecnico-urbanistico, la stessa variante meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate, a condizione che in calce a detto comma sia introdotto quanto di seguito riportato:

"Per la formazione di dette altezze dovranno essere comunque acquisiti nulla-osta e/o autorizzazioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza del lavoro.

Dette altezze non potranno essere realizzate, in ogni caso, per i locali adibiti a

palestre (ex punto 1b) e ad officine meccaniche, i laboratori industriali e le cucine collettive (ex punto 1c)."

Gli atti sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 12/07/2007 si è espresso favorevolmente con parere n. 33, qui allegato, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 22 dell'11/07/2007.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al Regolamento Edilizio, adottata dal Comune di Altamura con la delibera di C.C. n. 136/1999.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- VISTE le. sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 le modifiche al Regolamento Edilizio del Comune di Altamura adottate con deliberazione C.C. n. 136/1999 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui alla relazione in premessa, che qui si intendono condivise e che, per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti.

- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sulla G.U. da parte del S.U.R.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1539

Avetrana (TA) – Variante al P.R.G. per la zona D3. Delibera di C.C. n. 13/2001. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Avetrana (Ta), con delibera di c.c. n° 13 del 12/04/2001 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/80, la variante al PRG vigente riguardante le N.T.A. della zona tipizzata "D3 Impianti artigianali e piccolo industriali di sviluppo".

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati e non è pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti dalla L.R. 56/80 art. 16 come da attestazione comunale in atti.

Il Consiglio Comunale di Avetrana con Delibera n° 13 del 12/04/2001, nel prendere atto di quanto innanzi ha disposto il rinvio alla Regione Puglia degli atti inerenti la variante di cui trattasi.

La variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, si è resa necessaria al fine di adeguare le norme di attuazione alle esigenze di richieste di nuovi lotti all'interno del perimetro del PIP vigente.

La relativa documentazione tecnico amministrativa è stata trasmessa con nota comunale prot. n. 8443 dei 20/09/2001 e comprende i seguenti elaborati progettuali:

- Relazione e Norme tecniche di attuazione;
- Estratto del P.R.G.;
- Planimetria generale con individuazione di nuovi lotti;
- Tipologia edilizia;
- Ipotesi planovolumetrica del vigente Piano Insediamenti Produttivi.

Successivamente il Comune di Avetrana, con nota prot. n. 10780 del 10/10/2004, ha inoltrato la seguente documentazione:

Planimetria generale stato di fatto con indicazione delle urbanizzazioni primarie e dei lotti edificati.

Preliminarmente si rappresenta che il comune di Avetrana è dotato di P.R.G., approvato con deliberazione della G.R. n. 294 del 21/03/2000, nonché di variante vigente per il reperimento di aree da destinare a industria ed artigianato, approvata con del. di G.R. n. 898 del 19/03/1996 e di PIP approvato con delibera CC. n. 45 del 07/07/1997 (denominandosi tale zona omogenea come "Zona D3 ex CS)". Si rappresenta altresì che la suddetta variante adottata ed approvata (1996), mentre era in itinere l'approvazione del nuovo P.R.G, risulta conforme allo stesso PRG successivamente approvato con la deliberazione di G.R. n. 294/2000.

Ciò premesso , gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del Settore Urbanistico Regionale , dalla quale si evidenzia quanto segue:

- Destinazione d'uso = Zona omogenea "D3" Impianti Artigianali e piccolo-industriali
- Superficie territoriale = 279.465 mq pari a 100%
- Superficie fondiaria = 86.918 mq pari a 31,10%
- superficie strade = 68.594 mq pari a 25.54%
- verde di rispetto = 27.024 mq pari a 9.6%
- Standard Urbanistici = 96.929 mq pari a 34,68%
- Numero lotti = 23 max;
- Parametri Tecnico-Urbanistici:
- L.f.t.= 1,00mc/mq
- L.f.f. = 3,00 mc/mq
- Indice di copertura = 50%
- Altezza massima = 8,00 m (casi particolari 12.00 m)
- Distanze dai confini = 1/1; minimo 12,00 m
- Superficie minima lotto = 3000 mq (con annesso alloggio di sup. non superiore al 20%)

In particolare è da evidenziare che la discordanza tra la superficie territoriale della variante pari a 235.600 mq e quella del PIP pari a 279.465 deriva da verifiche planimetriche effettuate in sede di redazione del piano.

Dalla relazione si evincono, altresì, le motivazioni poste a base della variante proposta riguardanti:

- eccessiva consistenza delle aree pubbliche;
- previsioni di altezze eccessivamente basse;
- previsioni di superfici minime dei lotti eccessivamente ampie;
- indici e parametri eccessivamente bassi; Sulla base ditali motivazioni la variante proposta avanzata prospetta la seguente disciplina:

• Destinazione d'uso = Zona "D3" Impianti Artigianali, piccolo-industriali e commerciali di sviluppo
• Superficie territoriale = 279.465 mq pari a 100%
• Superficie fondiaria = 153.290 mq pari a 54.85%
• Superficie strade = 70.880 mq pari a 25.36%
• Verde di rispetto = 24.856 mq pari a 6.11%.
• Standard Urbanistici = 30.439 mq pari a 10.89%
• Numero lotti = 75 max;
• Accorpamento lotti = 6 max;
• Parametri Tecnico-Urbanistici:
• 1.f.t.= 2,00 mc/mq
• 1.f.f. per lotti 3000 mq = 3,00 mc/mq > 1.f.f. per lotti 500 mq = 3.50 mc/mq
• Indice di copertura lotti 3000 mq = 50% > Indice di copertura lotti 500 mq = 60%
• Altezza massima per lotti 3000 mq = 10,00 m (casi particolari 12.00 m)
• Altezza massima per lotti 500 mq = 7,80 m
• Distanze dai confini = 1/2; minimo 6,00 m
• Superficie minima lotto = 500 mq; (con annesso alloggio di sup. non superiore al 20%) In definitiva la proposta di variante comporta:

l'ampliamento dell'area P.I.P., mediante la riproposizione di parte delle aree già destinate nel PRG a verde di rispetto per circa 28856 mq, ed il ridimensionamento delle aree per standards urbanistici avente destinazione a zone omogenee "S6
- Aree verdi per l'industria" (dal 30% al 10.89% circa);
- il raddoppio dell'indice di di fabbricabilità territoriale;
- l'utilizzazione dell'area sia per impianti produttivi sia per impianti commerciali;
- la realizzazione di n. 52 nuovi insediamenti di cui n. 40 di piccolissime dimensioni (tutte con abitazioni annesse) e n. 12 di superficie uguali alle precedenti;
- l'eventuale accorpamento delle due tipologie di lotti fino ad un massimo di sei;

Tutto ciò premesso, nel condividere nel complesso le motivazioni adottate dall'Amministrazione Comunale, il SUR ha ritenuto ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico la variante al PRG proposta limitata quanto a destinazioni solo a quelle di tipo artigianale, non potendosi contemplare la possibilità di insediare attività commerciali in quanto non supportate da una specifica analisi di dimensionamento. In ogni caso, l'introduzione della "zona commerciale" nella zona D3 va correlata alle intervenute disposizioni della L.R. n. 11 del 17/08/2003 "Nuova disciplina del Commercio" e dei regolamenti regionali attuativi.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, stante l'attuale stato d'uso del territorio, già caratterizzato dalla presenza di insediamenti produttivi nonché la sostanziale riproposizione di una pianificazione riveniente già dal PRG approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 19/01/87 (ex zona C5), il SUR ha ritenuto di non dover esprimere alcun parere."

Il Comitato Urbanistico Regionale con decisione n. 19/2007 del 24.05.2007, nel condividere totalmente quanto prospettato nella istruttoria tecnica del SUR n. 10 del 18.04.2007, ha espresso parere favorevole alla approvazione della variante urbanistica proposta dal Comune di Avetrana.

Tutto ciò premesso e sulla scorta del parere del CUR n. 19 del 24.05.2007 qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento, si propone alla giunta l'approvazione della variante urbanistica in questione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera

delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione i la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Avetrana adottata con Del. di C.C. n. 13 del 12/04/2001, per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del CUR n. 19 del 24.05.2007, che qui si intendono condivise e, per economia espositiva, integralmente riportate;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Avetrana, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE
Dr. Romano Donno — On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1540

Avetrana (TA) – Variante al P.R.G. da zona D1 ad attività commerciale. Delibera di C.C. n.41/2001. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Avetrana, con delibera n. 41 del 27/09/2001 ha adottato una variante al P.R.G. vigente per la ritipizzazione di un'area destinata a zona omogenea: "D1 Impianti artigianalie piccoli artigianali tollerati da sopprimere o da trasferire" in area da destinare ad attività commerciale.

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati e non è pervenuta alcuna osservazione nei termini previsti dalla L.R. 56/80 art. 16 come da attestazione comunale in atti.

La variante si è resa necessaria per accedere alla richiesta (in atti) del Sig. Ingrosso Mario, proprietario dell'impianto artigianale per la produzione di manufatti in cemento, relativa al cambio di destinazione di zona urbanistica di aree di proprietà per poter riutilizzare l'impianto esistente da Attività Artigianale ad Attività Commerciale (vendita al minuto di materiale per l'edilizia) essendo conclusa la originaria attività di produzione di manufatti.

Dalle N.T.A. del PRG del comune di Avetrana si evince testualmente:

"Art. 23 (ex art. 30) Impianti Artigianali e Piccolo Industriali Tollerati da Sopprimere o da Trasferire: D1 (ex C3)

Gli impianti considerati dal presente articolo sono destinati alla soppressione o al trasferimento. Essi pertanto non possono essere oggetto di intervento dai quail possa derivare aumento di volume e comunque condizioni economico finanziarie più onerose ai fini dell'eventuale trasferimento delle istallazioni.

La soppressione o il trasferimento dovrà aver luogo entro 5 anni dalla data di approvazione della variante Generale; ove il proprietario non provveda entro detto termine il comune agirà coattivamente.

Con successivo provvedimento di variante ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, il comune provvederà motivatamente ad attribuire la nuova destinazione urbanistica ai suoli in questione, congruente con le zone contermini già tipizzate dal P. R. G. e con i contenuti generali del P.R.G. stesso"

Inoltre, con riferimento al vigente P.R.G., dalla delibera di G.R. n. 294/2000 di approvazione definitiva si evince testualmente:

"Settore produttivo secondario e terziario"

In ottemperanza alle prescrizioni regionali, sono state riconfermate unicamente le zone zone Dl (ex C3), D2 (ex C4) e 03 (ex C5), con soppressione di tutte le altre previsioni di Piano adottato a carattere produttivo commerciale, direzionale, fieristico ecc (ex Ci C2, 06, C7, D7) e servizi e viabilità di nuova previsione correlati, con ritipizzazione delle relative aree come zona agricola di tipo B (ex A5)".

Ciò premesso, gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del Settore Urbanistico Regionale che con propria relazione n. 11 del 18/04/07 ha ritenuto ammissibile dal punto di vista tecnico urbanistico la variante proposta stante quanto sancito dalle N.T.A. del PRG vigente del Comune di Avetrana, a condizione che siano reperiti gli standard urbanistici ex art. 5, punto 2, del D.M. n. 1444/68. Il tutto fatte salve le disposizioni della L.R. n. 11/03 (Nuova disciplina del Commercio) nonché gli adempimenti comunali connessi alla stessa L.R. n. 11/03 e ciò prima della pratica attuazione della variante in parola."

Successivamente gli atti sono stati sottoposti, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, al Comitato Urbanistico Regionale che, con decisione n. 18/2007, nel condividere totalmente quanto prospettato nella relazione SUR n. 11 del 18.04.2007, ha espresso parere favorevole alla approvazione della variante urbanistica proposta dal Comune di Avetrana.

Ricadendo l'area interessata all'interno di un ATE di tipo "E" il presente provvedimento non riguarda gli aspetti paesaggistici e pertanto non va rilasciato il parere ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

Tutto ciò premesso e sulla scorta del parere del CUR n. 18 del 24.05.2007 qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento, si propone alla Giunta l'approvazione della variante urbanistica in questione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Avetrana adottata con Del. di C.C. n. 41 del 27/09/2001, per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 18/2007, che qui si intendono condivise e, per economia espositiva, integralmente riportate;

- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Avetrana, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1541

Andria (Ba) – Piano di lottizzazione Maglia D6 – D8 di P.R.G. – Delibera di C.C. 92 del 29/12/05. Ditta: Troia Carlo. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del Putt/P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ANDRIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal

P.U.T.TJP. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di ANDRIA (BA)

Piano di Lottizzazione in Zona D6-D8 di P.R.G. tra la S.S. 170 dir. "A" e la Strada vicinale Pandolfelli

Ditta: Sig. TROIA Carlo

Con nota prot. n° 18180 dei 31/3/2006, acquisita al protocollo del Settore Urbanistico Regionale al n° 4328 del 12/5/2006, il comune di Andria (BA) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al P.d.L. in oggetto.

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica mediante un piano di lottizzazione della maglia D6-D8 del vigente P.R.G. del Comune di ANDRIA destinato ad insediamenti residenziali e turistico-ricettivi.

La documentazione trasmessa dal Comune di ANDRIA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:
TAV. 1 Scheda dei dati prescritti e di progetto;
TAV. 2 Individuazione dell'area a lottizzare sullo stralcio del P.R.G.;
TAV. 3 Stralcio della mappa catastale con indicazione delle particelle e delle superfici relative alle aree oggetto di intervento e ditta proprietaria
TAV. 3.1 Estratto originale della mappa e della misura catastale
TAV. 4 Determinazione della superficie territoriale
TAV. 5 Piano quotato dell'area e viabilità esistente;
TAV. 5.1 Profili altimetrici;
TAV. 6 Planimetria dell'esistente;
TAV. 7 Planimetria di progetto;
TAV. 7.1 Profili di progetto;
TAV. 7.2 Particolare area edificabile villetta (villaggio vacanze);
TAV. 7.3 Particolare strada privata;
TAV. 7.4 Particolare urbanizzazione primaria parallela alla S.S. 170;
TAV. 7.5 Particolare accesso alla urbanizzazione primaria parallela alla S.S. 170;
TAV. 7.6 Particolare stradone interpoderale e strada vicinale Pandolfelli;
TAV. 8 Quadro sinottico delle destinazioni d'uso e utilizzazioni delle aree;
TAV. 9 Progetti schematici delle urbanizzazioni primarie;
TAV. 10 Planimetria del P.d.L. ridotta alla scala del P.R.G.
TAV. 11 Suddivisione in unità d'intervento minimo delle aree edificabili e arredo urbano;
TAV. 12 Disposizione planivolumetrica degli edifici di progetto;
TAV. 13 Studi compositivi e tipologici con profili-sezioni e indicazioni delle destinazioni d'uso;
TAV. 14 Norme urbanistico-edilizie per il piano di esecuzione;
TAV. 15 Relazione finanziaria con determinazione dei costi insediativi degli oneri da ripartire tra comune e privato;
TAV. 16 Relazione tecnica illustrativa;
TAV. 17 Schema di convenzione;
TAV. 18 Valutazione di impatto ambientale;
TAV. 19 Titolo di proprietà;
TAV. 20 Individuazione dell'area da lottizzare sulla tavola degli A.T.E. del P.U.T.T./P.;
TAV. 21 Relazione geologica;
TAV. 22 Individuazione dell'area a lottizzare sugli stralci delle tavole A.T.D. del P.U.T.T./P.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali nella maglia D6-D8 del P.R.G. del Comune di Andria, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq 135.948,00. La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:
- Superficie territoriale della maglia mq. 135.948,00
- l.f.t. mc/mq. 0,15
- Volume di progetto mc. 20.392,20

di cui:

- per villaggio vacanze (villette) mc. 12.262,80
- per sala ricevimenti mc. 3.091,20
- per albergo (camere) mc. 1.966,80
- per albergo (hall e ristorante) mc. 3.071,40
- Abitanti insediabilì n° 204
- Superficie a standards di progetto mq. 13.632,00

di cui:

- Parcheggi - pista ciclabile mq. 2.251,00
- Verde attrezzato mq. 11.381,00
- Superficie a parcheggio a raso mq. 6.802,00
- Superficie fondiaria mq. 115.514,00
- Superficie lotti villette mq. 30.657,00
- Indice di f.f. (villette) mc./mq. 0,4
- Superficie coperta mq. 5.598,28
- Superficie parcheggi interrati mq. 2.799,14
- Altezza massima ml. 8,00

Si rappresenta che con nota prot. n° 59115 del 19/09/2006, il Comune di Andria ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Settore con nota n° 5743 del 05/07/2006, ovvero:

- Deliberazione di C.C. n° 92 del 29/12/2005 di adozione del Piano in oggetto;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con indicazione dei punti di presa.

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione « D », le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Andria con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione « D » individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività »

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « D» prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo « D », quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema « assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A. T. D. di cui all'ad. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree... ».
- Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di

tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica ,la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa » va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione lutilizzazione sia la salvaguardia ripristino del contesto in cui sono inseriti»;si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, risulta marginalmente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore nell'assetto paesistico di riferimento: l'area oggetto di intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., ricade infatti parzialmente nell'area annessa ad un bosco, bene naturalistico come definito dall'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.TJP. e per il quale vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.10.3 delle NT.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 delle N.TA. del P.U.T.T./P.

Si rappresenta che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una "Zona a gestione sociale".

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico,

Usi civici.

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato

in prossimità della SS. n° 170, in una zona interessata dalla presenza di ampie superfici coltivate a uliveto.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità.

Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del "bosco" situato comunque nell'area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento.

Si rappresenta infatti che parte del P.d.L. di che trattasi ricade all'interno dell'area annessa al predetto bosco, ovvero nella fascia contermine di 100 mt. dallo stesso.

Alla luce di quanto riportato, e con esclusivo riferimento alla parte di P.d.L. ricadente nell'area annessa al "bosco" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi dì tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 punti 3.10.3 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, la soluzione progettuale del P.d.L. proposto, al fine di non realizzare impatti significativi sul contesto paesistico di riferimento ed al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa al bosco dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente essere riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt. 100 dal predetto bosco. Nella parte del P.d.L. ricadente nell'area annessa al bosco potranno essere consentiti solo gli interventi di cui alle lettere c e d, punto 4.2, art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'intervento in progetto, configurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie di progetto all'esterno dell'area annessa al bosco, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria configurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Alfine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 100 dal "bosco" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le aree a parcheggio ed il corpo di fabbrica posi-

zionato a ridosso della SS170 Andria-Castel del Monte (sala ricevimenti) siano traslate verso l'interno dell'area oggetto di lottizzazione ovvero in prossimità delle aree destinate ad attrezzature alberghiere. Quanto sopra al fine di non modificare in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica (di tipo agreste) che attualmente caratterizza le aree posizionate a ridosso della SS n° 170 che,per la loro ubicazione, risultano ad elevata fruizione visiva.

In sede di progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà essere verificata la compatibilità del posizionamento delle volumetrie di progetto con l'attuale assetto delle alberature di ulivo presenti sull'area, al fine di evitare eventuali interferenze tra le opere previste in progetto e l'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", con particolare riferimento all'eventuale presenza nell'area di intervento dì alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio, qualora presenti, dovrà essere dimensionata soprattutto in termini ambientali ovvero dì vulnerabilità, cioè in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio che non dovranno essere oggetto di espianto.

Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espiantabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto possono essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione defl'ìmpatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti (S.S. 170) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dai predetti tracciati viari ad alta fruizione visiva.

Con riferimento alla tutela delle alberature di ulivo, l'Amm.ne Comunale dovrà preliminarmente valutare, congiuntamente al competente Ispettorato Forestale, la sussistenza delle condizioni che possano consentire l'espianto, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza e la valutazione di uno specifico progetto di reimpianto all'interno della stessa area di intervento.

Il predetto progetto di reimpianto dovrà essere necessariamente inserito all'interno di un progetto generale di sistemazione a verde

In particolare le aree destinate a verde attrezzato condominiale e più in generale tutte le sistemazioni esterne, dovranno essere oggetto di uno specifico progetto dì sistemazione paesistico-ambientale che preveda la totale conservazione delle alberature esistenti (olivo) alfine di non modificare in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi soprattutto con riferimento alla componente botanico-vegetazionale.

Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, stern, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

- Con riferimento alle componenti storico- culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola. In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utiliz-

zo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE alla Ditta Troia Carlo, relativamente al Piano di Lottizzazione del comparto compreso nella zona D6 e D8 del P.R.G. del Comune di ANDRIA (BA), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio della G.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2007, n. 1542

Andria (Ba) – Piano di lottizzazione Maglia D6 – D8 di P.R.G. – Delibera di C.C. 93 del 29/12/05. Ditta: Troia Antonio. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle NTA del Putt/P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ANDRIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni -modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di ANDRIA (BA)

Piano di Lottizzazione in Zona D6-D8 di P.R.G. tra la SS. 170 dir. "A" e la Strada vicinale Pandolfelli

Ditta: Sig. TROIA Antonio

Con nota prot. n° 18185 del 31/3/2006, acquisita ai protocollo del Settore Urbanistico Regionale al n° 4329 del 12/5/2006, il comune di Andria (BA) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al P.d.L. in oggetto.

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica mediante un piano di lottizzazione della maglia D6-D8 del vigente P.R.G. del Comune di ANDRIA destinato ad insediamenti residenziali e turistico-ricettivi.

La documentazione trasmessa dal Comune di ANDRIA per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:
TAV. 1 Scheda dei dati prescritti e di progetto;
TAV. 2 Individuazione dell'area a lottizzare sullo stralcio del P.R.G.;
TAV. 3 Stralcio della mappa catastale con indicazione delle particelle e delle superfici relative alle aree oggetto di intervento e ditta proprietaria
TAV. 3.1 Estratto originale della mappa e della visura catastale
TAV. 4 Determinazione della superficie territoriale
TAV. 5 Piano quotato dell'area e viabilità esistente;
TAV. 5.1 Profili altimetrici;
TAV. 6 Planimetria dell'esistente;
TAV. 7 Planimetria di progetto;

TAV. 7.1 Profili di progetto;
TAV. 7.2 Particolare area edificabile villetta (villaggio vacanze);
TAV. 7.3 Particolare strada privata;
TAV. 7.4 Particolare urbanizzazione primaria parallela alla S.S. 170;
TAV. 7.5 Particolare accesso alla urbanizzazione primaria parallela alla S.S. 170;
TAV. 7.6 Particolare stradone interpoderale e strada vicinale Pandolfelli;
TAV. 8 Quadro sinottico delle destinazioni d'uso e utilizzazioni delle aree;
TAV. 9 Progetti schematici delle urbanizzazioni primarie;
TAV. 10 Planimetria del P.d.L. ridotta alla scala del P.R.G.
TAV. 11 Suddivisione in unità d'intervento minimo delle aree edificabili e arredo urbano;
TAV. 12 Disposizione planivolumetrica degli edifici di progetto;
TAV. 13 Studi compositivi e tipologici con profili-sezioni e indicazioni delle destinazioni d'uso;
TAV. 14 Norme urbanistico-edilizie per il piano di esecuzione;
TAV. 15 Relazione finanziaria con determinazione dei costi insediativi degli oneri da ripartire tra comune e privato;
TAV. 16 Relazione tecnica illustrativa;
TAV. 17 Schema di convenzione;
TAV. 18 Valutazione di impatto ambientale;
TAV. 19 Titolo di proprietà;
TAV. 20 Individuazione dell'area da lottizzare sulla tavola degli A.T.E. del P.U.T.T./P.;
TAV. 21 Relazione geologica;
TAV 22 Individuazione dell'area a lottizzare sugli stralci delle tavole A.T.D. del P.U.T.T./P.;

Si rappresenta che con nota prot. n° 59113 del 19/09/2006, il Comune di Andria ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Settore con nota n° 5743 del 05/07/2006, ovvero:

- Deliberazione di c.c. n° 93 del 29/12/2005 di adozione del Piano in oggetto;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con indicazione dei punti di presa.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali nella maglia D6-D8 del P.R.G. del Comune di Andria, ricade su aree dall'estensione complessiva di mq 107.669,00.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale della maglia mq. 107.669,00
- l.f.t. mc/mq. 0,15
- Volume di progetto mc. 16.150,35

di cui:
- per villaggio vacanze (villette) mc. 9.945,60
- per centro congressi mc. 3.580,05
- per centro sportivo (residenze) mc. 920,70
- per centro sportivo (ristorante) mc. 1.704,00
- Abitanti insediabili n° 166
- Superficie a standards di progetto mq. 10.776,90

di cui:
- Parcheggi - pista ciclabile mq. 3.106,00
- Verde attrezzato mq. 7.670,00
- Superficie a parcheggio a raso mq. 5.389,00
- Superficie fondiaria mq. 91.504,00
- Superficie lotti villette mq. 24.864,00
- Indice di f.f. (villette) mc./mq. 0,4

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «D» di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione « D », le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 201 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Andria con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione « D » individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività »

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile « D » prevedono la «valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche» (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo « D », quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema « assetto geologico -geomorfologico ed idrogeologico» le

direttive di tutela prescrivono che « va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione de! territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree... ».

- Con riferimento al sistema « copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di

tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che « tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa »va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»;si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'usò non compatibile con le finalità di salvaguardia e ,di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di

riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza dì specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

Si rappresenta che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una "Zona a gestione sociale".

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico,

Usi civici.

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato in prossimità della S.S. n° 170, in una zona interessata dalla presenza di ampie superfici coltivate a uliveto.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità.

Con riferimento, in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica "; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti

pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico de luoghi che , come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto , per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Alfine di mitigare t'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le aree a parcheggio ed il corpo di fabbrica posizionato a ridosso della SS 170 Andria-Castel del Monte (centro congressi) siano traslate verso l'interno dell'area oggetto di lottizzazione ovvero in prossimità delle aree destinate ad attrezzature alberghiere. Quanto sopra al fine di non modificare in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica (di tipo agreste) che attualmente caratterizza le aree posizionate a ridosso della SS n°170 che per la loro ubicazione, risultano ad elevata fruizione visiva.
- In sede di progettazione definitiva ed esecutiva, dovrà essere verificata la compatibilità del posizionamento delle volumetrie di progetto con l'attuale assetto delle alberature di ulivo presenti sull'area, al fine di evitare eventuali interferenze tra le opere previste in progetto e l'area di pertinenza dei "Beni diffusi nel paesaggio agrario", con particolare riferimento all'eventuale presenza nell'area di intervento di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. In particolare l'area annessa alle predette alberature di pregio, qualora presenti, dovrà essere dimensionata soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, cioè in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio all'attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio che non dovranno essere oggetto di espianto.
- Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espiantabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto possono essere oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi

del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. In particolare, il posizionamento delle alberature oggetto di reimpianto, oltre che a ridosso delle volumetrie di progetto, dovrà avvenire anche in adiacenza ai tracciati viari esistenti (S.S. 170) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale percezione complessiva dei luoghi dai predetti tracciati viari ad alta fruizione visiva.

Con riferimento alla tutela delle alberature di ulivo, l'Amm.ne Comunale dovrà preliminarmente valutare, congiuntamente al competente Ispettorato Forestale, la sussistenza delle condizioni che possano consentire l'espianto, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza e la valutazione di uno specifico progetto di reimpianto all'interno della stessa area di intervento.

Il predetto progetto di reimpianto dovrà essere necessariamente inserito all'interno di un progetto generale di sistemazione a verde in particolare le aree destinate a verde attrezzato condominiale e più in generale tutte le sistemazioni esterne, dovranno essere oggetto di uno specifico progetto di sistemazione paesistico-ambientale che preveda la totale conservazione delle alberature esistenti (olivo) al fine di non modificare in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi soprattutto con riferimento alla componente botanico-vegetazionale.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, stern, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi alfine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Con riferimento alle componenti storico- culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola. In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4- comma 4- lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE alla Ditta Troia Antonio, relativamente al Piano di Lottizzazione della maglia D6-D8 del P.R.G. del Comune di ANDRIA (BA), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1612

Mattinata (Fg) – Piano di lottizzazione zona C2B in località Asprito, in Variante al P.R.G. – Non approvazione e rinvio degli atti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"" Il Comune di Mattinata, munito di P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n. 569 del 14/05/02, con delibera di C.C. n. 67 del 29/11/04 ha adottato, in variante al citato P.R.G., il Piano di lottizzazione - P.U.E. della zona di espansione residenziale C2B in località Asprito, presentato dalle ditte Salcuni Maria, Trombetta Francesco, Ruggiero Salvatore e Pignataro Francesco, redatto dall'Arch. C. Trotta e dall'Ing. F. Piemontese e costituito da n.30 elaborati tecnici (inclusi schema di convenzione, documentazione fotografica, relazione di compatibilità paesaggistica, stralci P.U.T.T./P.).

I relativi atti sono stati rimessi, per il vincolo paesaggistico, con nota comunale prot. 2162 del 24/02/06 ed integrati previa richiesta regionale prot. 2942 del 03/04/06- con successiva nota comunale prot. 11158 del 30/10/06.

Il P.d.L. è munito di relazione-parere favorevole del Responsabile U.T.C. (in data 18/11/04) e della C.E.C. (seduta del 07/10/04).

A seguito delle pubblicazioni degli atti, a norma dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, non risultano presentate osservazioni/opposizioni (certificazioni del Segretario Generale in data 06/02/06 e del Responsabile U.T.C. in data 23/02/06).

Sono stati acquisiti i seguenti pareri per i vincoli di tutela sul territorio:

- parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, per il vincolo sismico, espresso dall'Ufficio del Genio Civile di

Foggia con nota prot. 19610 del 28/10/05 (è allegata la Relazione geologico-tecnica a firma del Geol. F. Bacchelli);
- parere preliminare favorevole di massima, espresso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot. 4853 del 25/07/06.

Inoltre, dalla documentazione rimessa risulta che:

- le aree in questione sono soggette a vincolo di tutela paesaggistica ex L. n. 1497/1939 e ricadono in un A.T.E. di tipo "C", in relazione al quale vanno ottemperati gli adempimenti di cui all'art. 5.03 delle Norme tecniche di attuazione del P.U.T.T./P.;
- non sono segnalati ulteriori vincoli, ed in particolare non sono interessate zone "S.I.C. - Z.P.S.".

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n. 13 del 30/05/2007, dalla quale risulta quanto segue.

In ordine agli aspetti di variante al P.R.G. del P.d.L. in esame, oggetto specifico della relazione istruttoria, si precisa che la zona residenziale omogenea "C2B" è disciplinata dall'art. 33 delle N.T.A. di P.R.G. (riportato nell'Allegato "B" di progetto), da cui risulta in particolare la seguente puntuale prescrizione, inserita in calce all'articolo stesso:

Si precisa, infine, che l'approvazione del piano di lottizzazione relativo alla zona C2B è subordinata alla realizzazione della Variante A.NA.S. (SS. n. 89)."

Proprio in relazione a detta specifica prescrizione, il P.L. è stato proposto ed adottato in variante al P.R.G., con riferimento alla procedura di cui all'art. 21 /comma 14 della L.r. n. 56/1980.

In proposito, si riportano le risultanze della relazione-parere del Responsabile U.T.C. e del parere della C.E.C.:

Relazione-parere del Responsabile U.T.C

Premesso che:

- Il P.U.E., in variante al P. R. G., è stato presentato dalla ditta interessata ai sensi dell'art. 21 comma 14 della L. r. 56/80, combinato con gli artt. 27 e 16;

- L'art. 33.7 delle N.TA. del vigente P.R.G. prevede che l'approvazione del suddetto intervento è subordinata alla realizzazione della variante A.NA.S. (SS. 89);
- Il Comune di Mattinata con nota del 11/02/04, ha richiesto all'A.NA.S. S.P.A. di Bari di far conoscere le determinazioni intraprese dall'Ente relative alla realizzazione della suddetta variante;
- Alla data odierna non è pervenuta nessuna risposta in merito alla suindicata richiesta (...)".

Verbale della C.E.C

La Commissione, vista la documentazione integrativa, prot. 10828 in data 29/09/04, esprime parere favorevole ai sensi dell 'art.21, comma 14, della L.r. 56/80, combinato con gli articoli 27 e 16, in variante al P. R. G., trattandosi di modifica non pregiudiziale rispetto al parere che si va ad esprimere, in quanto la proposta progettuale non incide sui criteri informatori del P. R. G.. Il Piano di lottizzazione proposto non stralcia il disegno della SS. 89, nè modifica l'area lipizzata dal P.R.G. vigente come zona C2B. La Commissione ritiene che l'elaborato dello schema di convenzione venga integrato includendo tra i proprietari il Comune, proprietario di un'area all'interno della lottizzazione. Si esprime altresì parere paesaggistico favorevole, in quanto l'intervento si inserisce nel contesto dei luoghi."

Circa in particolare la delimitazione della zona d'intervento, ricomprendente unitariamente sia aree destinate a zona C e sia aree per servizi ed attrezzature pubbliche, va fatto riferimento alla puntuale disposizione dell'art. 33.7 delle N.T.A. del P.R.G., che così recita:

Le delimitazioni a tratteggio nella tavola 21

indicano la superficie territoriale delle singole zone C, nelle quali si applicano i relativi indici territoriali. Alloro interno le indicazioni in ordine alla dislocazione delle aree per attrezzature urbane di uso pubblico non sono prescrittive per gli strumenti urbanistici attuativi. Tali aree rientreranno nel computo delle aree da destinare agli standards secondo la dotazione afferente alle singole zone."

Inoltre, per la zona C2B è prescritta la localizzazione solo di aree per attrezzature di interesse comune, aree attrezzate per il verde e lo sport e parcheggi.

Il P.d.L. proposto, secondo quanto indicato negli atti progettuali, afferisce ad una superficie territoriale di mq. 11.200 e prevede una volumetria complessiva contenuta nel limite massimo di mc.14.000, prescritto dal P.R.G.; le aree a standards pubblici ammontano a circa mq. 1.680 (pari a 12 mq./ab., per 140 abitanti), ripartite in mq. 1.330 per verde (9,50 mq./ab.) e mq.350 per parcheggi (2,50 mq./ab.). Sono infine previsti mq.2.910 per viabilità.

Premesso quanto sopra, rappresenta il S.U.R. nella propria relazione istruttoria, con riferimento ai profili di variante al P.R.G. del provvedimento in esame, gli stessi non possono ritenersi quali mera modifica delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per la zona "C2B" in argomento, attesa la rilevanza della prescrizione dell'art.33 delle N.T.A., sia ai fini della preliminare definizione del tracciato della viabilità primaria di importanza territoriale (SS.89), e sia ai fini della conseguenziale delimitazione delle zone omogenee e dei comparti d'intervento prospettanti sulla medesima viabilità; quanto innanzi, incidendo sul disegno e sull'impostazione del P.R.G. per il contesto territoriale complessivamente interessato.

Peraltro, in ordine al tracciato in questione della SS.89, va evidenziata la mancanza ad oggi di un pregiudiziale pronunciamento da parte dell'A.N.A.S. competente, che -benché interpellata dal Comune di Mattinata- non si è espressa in merito alla modificazione del tracciato stesso prospettata nel P.R.G. ed alla sua realizzazione.

Sotto l'aspetto procedurale, si ritengono i contenuti della variante al P.R.G. proposta incompatibili con le disposizioni dell'art. 21 - 14° comma - della L.r. n. 56/1980, che consentono l'adozione con provvedimento unico di piani esecutivi in variante, limitatamente ai casi espressamente enunciati, risultando in particolare escluse le modifiche e/o varianti incidenti sui criteri informatori del P.R.G..

Si rileva, infine, la frammentazione delle aree pubbliche e segnatamente delle aree a verde pubblico previste dal P.d.L., in contrasto con la specifica prescrizione di cui all'art. 33.4 -ultimo comma- delle N.T.A. del P.R.G.; il verde pubblico così frammentato, peraltro, si configura più propriamente come verde di arredo in fregio alla viabilità, risultando di fatto inattuabili attrezzature a carattere anche sportivo sulle aree stesse.

Quanto innanzi, conclude la relazione istruttoria del S.U.R., fatte salve le valutazioni in ordine agli aspetti paesaggistici del P.d.L., di competenza del Comitato Urbanistico Regionale, ai sensi dell'art. 21 -5° e 6° comma - della L.r. n. 56/1980, nonché in ordine alla compatibilità del medesimo P.d.L. rispetto al P.U.T.T./P., ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme.

Gli atti sono stati conseguentemente rimessi al C.U.R., ai sensi sia dell'art. 16/co. 8° (per i profili di variante al P.R.G.) e sia dell'art. 21/co.5°- 6° (per i profili propriamente paesaggistici) della L.r. n. 56/1980, che in merito, giusto parere n. 30/2007 nell'adunanza del 12/07/2007, ha assunto la seguente testuale determinazione:

"ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO ai sensi dell'art. 16 della L. r. n. 56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 de1 30/05/0 7.

Con riferimento inoltre agli aspetti di tutela paesaggistica del Piano di lottizzazione, ex art. 21/co.5° della L.r. n. 56/1980, stante ii suddetto parere negativo determinato per la pregiudiziale variante al P.R.G., il Comitato non ritiene allo stato di entrare

nel merito degli stessi."

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle innanzi riportate risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 dei 30/05/07 e del parere del C.U.R. n. 30 del 12/07/07, qui in toto condivise, la non approvazione ed il rinvio degli atti al Comune di Mattinata del Piano di lottizzazione della zona C2B in località Asprito, in Variante al P.R.G., adottato con delibera di C.C. n.67/2004."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART 4 -COMMA 4° DELLA L. R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI NON APPROVARE E DI RINVIARE al Comune di Mattinata, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -ottavo comma- della L.r. n. 56/1980, gli atti del Piano di lottizzazione della zona C2B in località Asprito, in Variante al P.R.G., adottato con delibera di C.C. n. 67 del 29/11/04; quanto innanzi, conformemente alle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 del 30/05/07 e del parere del C.U.R. n. 30 del 12/07/07, in precedenza riportate e qui in toto condivise;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Mattinata (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1613

Gallipoli (LE) – Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"" Il Comune di GALLIPOLI, dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5390 del 27/07/76, con delibera di Commissario ad Acta n. 434 del 26/09/97 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in adeguamento alla L.R. 56/80.

Il P.R.G. come innanzi adottato, è costituito complessivamente da n. 29 tavole ed elaborati.

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. log

osservazioni di cui n. 95 entro il termine previsto dall'art. 16 della L.R. 56/80 e n. 14 fuori termine.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 28/06/1999 ha controdedotto a n. 107 delle n. 109 presentate non determinandosi, probabilmente a causa di mera disattenzione, su due osservazioni la n. 35 (Piro Concetta, pervenuta nei termini) e la n. 104 (Comune di Sannicola, pervenuta fuori termine).

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle intervenute LL.RR. n. 24 del 4/07/94 e n. 8 del 21/08/98 all'esame del CUR Ristretto che con propria Relazione-parere datata 16/03/2004 ha ritenuto meritevole di approvazione il PRG del Comune di GALLIPOLI subordinatamente all'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, della stessa Relazione-parere.

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte il Comitato Ristretto si è pronunciato nei termini di cui al punto 6 della citata Relazione-parere ivi comprese quelle non decise dal Consiglio Comunale per le quali lo stesso C.U.R. richiede al Comune di pronunciarsi in sede di controdeduzioni.

Con delibera n. 685 del 10/05/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere innanzi riportate; il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.R. n. 56/1980.

La delibera di G.R. n. 685/2004 è stata inviata al Comune di GALLIPOLI con nota regionale prot. 5289 del 18/05/2004.

Con nota prot. 23860 del 22/05/2006 il Comune ha rimesso la delibera di C.C. n. 20 del 12/04/2006, con la quale è stato preso atto degli atti e grafici del P.R.G. "adeguati" come definiti dal seguente elenco di elaborati allegati alla stessa deliberazione consiliare:

Elenco degli elaborati del PRG adottato con atto del C.S. 434 del 26/9/1997 rimasti invariati:

Tavola - Elaborato	***Oggetto***	***Scala***
2	Inquadramento ed interrelazioni dell'assetto territoriale	1:25.000
3.1	Stato di fatto uso del territorio	1:10.000
3.2	Stato di fatto uso del territorio	1:10.000
3.3	Stato di fatto uso del territorio	1:10.000
4.1	Stato idrogeologico del territorio comunale	1:10.000
4.2	Stato idrogeologico del territorio comunale	1:10.000
4.3	Stato idrogeologico del territorio comunale	1:10.000
6	Stato dei servizi e delle attrezzature pubbliche all'interno del territorio comunale	1:10.000
7.1	Centro Storico -Edifici vincolati e preposti per il vincolo	1: 1.000
7.2	Centro Storico -Caratteri storico ambientali degli edifici	1: 1.000
7.3	Centro Storico -Caratteri tipologici degli edifici	1: 1.000
7.4	Centro Storico -Altimetria degli edifici con prevalente destinazione residenziale	1: 1.000
7.5	Centro Storico -Stato di Conservazione degli edifici	1: 1.000
7.6	Centro Storico -Destinazione d'uso prevalente degli edifici	1: 1.000
7.7	Centro Storico -Destinazione d'uso dei piani terra sui fronti stradali	1: 1.000
11	Centro Storico Inquadramento Operativo Modalità d'Intervento	1: 1.000
13	Regolamento Edilizio	

Elenco degli elaborati del PRG adeguati

Tavola - Elaborato	***Oggetto***	***Scala***
Elaborato 1	Relazione	
Elaborato 12	Norme Tecniche di attuazione	
5.1	Stato giuridico del territorio comunale	1 : 10.000
5.2	Stato giuridico del territorio comunale	1 : 10.000
5.3	Stato giuridico del territorio comunale	1 : 10.000
8.1	Zonizzazione del territorio comunale	1: 5.000
8.2	Zonizzazione del territorio comunale	1: 5.000
8.3	Zonizzazione del territorio comunale	1: 5.000
8.4	Zonizzazione del territorio comunale	1: 5.000
8.5	Zonizzazione del territorio comunale	1: 5.000
8.6	Zonizzazione del territorio comunale	1: 5.000
8.7	Zonizzazione del territorio comunale	1: 5.000
9.3	Zonizzazione con l'individuazione dei comparti d'intervento	1:5.000
10	Zonizzazione dell'abitato urbano	1:2.000

Elenco degli elaborati integrativi con l'individuazione delle zone omogenee e delle relative superfici:

Tavola - Elaborato	***Oggetto***	***Scala***
14.1	PRGC adottato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
14.2	PRGC adottato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
14.3	PRGC adottato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
14.4	PRGC adottato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
14.5	PRGC adottato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
14.6	PRGC adottato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
14.7	PRGC adottato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
15.1	PRGC adeguato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
15.2	PRGC adeguato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
15.3	PRGC adeguato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
15.4	PRGC adeguato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
15.5	PRGC adeguato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
15.6	PRGC adeguato: superfici delle zone omogenee	1:5.000
15.7	PRGC adeguato: superfici delle zone omogenee	1:5.000

Con il suddetto atto n. 20/2006 il Consiglio Comunale di Gallipoli ha, tra l'altro, deliberato quanto segue:

- approvare la relazione geologica redatta dal dr. Gianfreda Marco;

- respingere l'osservazione n. 35 proposta dalla Ditta Piro Concetta in quanto in contrasto con l'impostazione del PRGC e tesa a tipizzare in zona residenziale area che il PRGC destina a servizi di interesse generale;

- respingere l'osservazione n. 104 proposta dal Comune di Sannicola in quanto superata dalle prescrizioni contenute nella relazione del CUR punto 5.0 allegata alla delibera della Giunta Regionale 685 del 10 maggio 2004;

- Accettare integralmente le prescrizioni e modifiche introdotte dalla Giunta Regionale negli elaborati scritto grafici del Piano regolatore Generale Comunale adottato con atto del Commissario Straordinario n. 434 del 26/9/97.

In relazione a quanto innanzi, in sede di istruttoria tecnica, il Settore Urbanistico ha rilevato la mancanza tra gli atti trasmessi della relazione geologica, con eventuali elaborati grafici allegati, che pur risultava approvata dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n.20/2006.

Detta carenza con nota n. 5502/2° del 9.7.2007 veniva comunicata al Comune di GALLIPOLI evidenziando la necessità dell'acquisizione, al fine di concludere l'iter istruttorio per le successive determinazioni conclusive della Giunta Regionale in ordine al P.R.G. di cui trattasi.

In riscontro alla suddetta nota regionale il Dirigente dell'area delle Politiche Territoriali del Comune di Gallipoli con nota n. 31821 in data 11.07.2007 ha comunicato testualmente quanto segue:

"Con riferimento alla nota di codesto Assessorato del 9 luglio 2007, relativa all'oggetto, si trasmette in allegato alla presente copia della relazione Geologica redatta dal dr. Gianfreda Marco ed oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del del 20 aprile 2006.

Con riferimento ai fenomeni di crollo avvenuti nella scorsa primavera si riferisce che sulla questione è stata interessata l'Autorità di Bacino che ha avviato apposita procedura nell'ambito delle verifiche connesse all' "Atto di indirizzo per messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee".

Allo stato l'Autorità non ha emesso alcun provvedimento consigliando solo in via informale di richiedere in caso di interventi edilizi di sostituzione, ampliamento e modifiche strutturali l'asseverazione dell'intervento con apposita relazione geologica/geotecnica.

L'area che si presume sia interessata dalla presenza di cavità sotterranee è in corso di definizione.

Presuntivamente può essere individuata secondo il perimetro indicato nello stralcio della tavola della relazione geologica e proprio in detto perimetro questo Ufficio ove vengano presentati interventi edilizi che comportano modifiche delle sollecitazioni sul terreno richiede relazione geologica e geotecnica di asseveramento dell'intervento.

Per quanto attine alle caratteristiche sismiche del territorio comunale si precisa che lo stesso è inserito nella tabella IV della ordinanza di classificazione delle aree a rischio sismico adottata dal presidente della Giunta Regionale."

Alla suddetta nota comunale n. 31821/07 risulta allegata la seguente documentazione: - Relazione Geologica Generale;

Elaborato denominato

- redazione allegati geologici

- idrogeologici e geotecnica a supporto del P.R.G.;
- Carta Geologica - idrogeologica ed ad orientamento geotecnica;

- Modello tridimensionale e sezione geologica.

Ciò stante, si ritiene in primis di dover evidenziare che le controdeduzioni in accoglimento delle prescrizioni regionali, di cui alla delibera 685/2004, rappresentate dal Comune con la citata delibera C.C. n.20/2006 hanno comportato la redazione degli elaborati scritto-grafici "adeguati".

In ordine a detti elaborati "adeguati" si puntualizza che gli stessi non sostituiscono le tavole originarie adottate dal Comune di GALLIPOLI con delibera del Commissario "acta" n. 434 del 26/09/1997, e la loro validità è limitata esclusivamente al recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 10/05/2004 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini, la cui fedele e corretta trasposizione scritto-grafica sugli elaborati e tavole del P.R.G. adottato è nelle competenze e responsabilità dei tecnici redattori e degli uffici comunali.

Precisato quanto innanzi in merito alla validità degli elaborati scritto-grafici predisposti in sede di controdeduzioni e approvati dal Consiglio Comunale con la delibera n. 20/2006, qui di seguito si riportano le prescrizioni e modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, le determinazioni comunali di cui alla deliberazione C.C. n. 20/2006 e le determinazioni regionali esaustive.

Nello specifico:

A) Punto 5.0 - parere C.U.R. - Sistema delle tutele

Il territorio comunale di Gallipoli presenta una fascia costiera di notevole interesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, caratterizzata da uno stato di naturalità ancora persistente soprattutto per la fascia posta a sud del centro abitato.

La pianificazione urbanistica prospettata prevede nella fascia a sud una serie di interventi a carattere insediativo di tipo turistico residenziale e turistico ricettivo nonché aree e spazi per servizi di varia tipologia in un ambito ancora sostanzialmente integro e da tutelare e salvaguardare.

Alla luce delle peculiarità della fascia costiera come innanzi evidenziato si ritiene necessario, al fine di salvaguardare e tutelare il suddetto territorio sotto i profili paesaggistico e ambientale, introdurre d'ufficio negli atti del PRG le seguenti prescrizioni:

A) FASCIA COSTIERA SUD

Tav. 8.4; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -SCALA 1:5000

In detto elaborato si inserisce quanto segue:

con riferimento alla nuova pianificazione interessante le aree comprese tra la strada comunale (prospiciente lo stadio e di collegamento della litoranea con la S.S. 274), la linea ferroviaria e la litoranea sud, si confermano solo le previsioni del PRG vigente relative all'insediamento Baia Verde, nonché alle strutture ricettive esistenti. Per dette ultime strutture va comunque operato il censimento con l'indicazione dei provvedimenti autorizzativi; per le stesse sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

Le aree di risulta conseguenti allo stralcio delle previsioni di PRG innanzi indicate sono ritipizzate "zona agricola" in analogia con quelle contermini. Restano confermate le previsioni di PRG vigente e specificatamente "verde pubblico" e "interesse generale" a ridosso della così detta strada di collegamento sopra citata.

TAV. 8.5; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

Sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) il territorio comunale di GALLIPOLI risulta gravato da vincoli di Uso Civico e, pertanto, sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98 per le parti interessate.

Determinazioni comunali

In ossequio alle prescrizioni regionali come rilevabile dalla documentazione trasmessa, il Comune ha proceduto ai conseguenti e connessi adeguamenti cartografici e normativi; nello specifico:

FASCIA COSTIERA SUD

- Sono state recepite le prescrizioni regionali, con la riconferma solo delle previsioni dell'originario P.R.G. e delle strutture ricettive esistenti con relativo censimento;

- per la zona di Punta Pizzo, le aree stralciate sono state classificate come zona agricola "E6";

- Sono state stralciate le nuove previsioni ubicate a cavallo della litoranea con conferma delle sole strutture ricettive esistenti;

- il tutto predisponendo di conseguenza gli adeguamenti cartografici contenuti nelle tavv. nn. 8.4, 8.5 e 8.7 aventi ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta Regionale n.685/2005 - adeguamento".

FASCIA COSTIERA NORD

Sono state recepite le prescrizioni relative allo stralcio di tutte le nuove previsioni comprese nella fascia dei m. 300,00 dal confine del demanio marittimo, fatte salve le strutture turistico - ricettive - alberghiere e produttive esistenti oggetto di censimento come richiesto specificatamente in sede di esame regionale del P.R.G.; il tutto predisponendo di conseguenza gli adeguamenti cartografici contenuti nelle tavv. nn. 8.1 e 8.3 aventi ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta Regionale n. 685/2005 - adeguamento".

S.I.C. e Z..P.SI.

Non è stata riportata la perimetrazione del Sito d'Importanza Comunitario IT 9150015 - Litorale di Gallipoli - Isola di S. Andrea.

Risulta riportata invece la perimetrazione del Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" istituito con l.r. n. 20 del 10.07.2006; il tutto riportato graficamente 8.3, 8.4 e 8.5 aventi ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta Regionale n.685/2005 - adeguamento".

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali operato dal Comune, giusta deliberazione C.C. n. 20/06, che in questa sede vengono ulteriormente ribadite e confermate.

In particolare si evidenzia che ancorché non riportato negli elaborati è pienamente efficace il Sito di Importanza Comunitario IT 9150015 - Litorale di Gallipoli -Isola di S. Andrea con relativa disciplina di salvaguardia e tutela come previsto dal D.P.R. 357/97 e ss.mm. ed ii. e dalle disposizioni regionali vigenti.

Parimenti si ritiene di dover evidenziare, in relazione alle notevoli peculiarità di carattere paesaggistico e ambientale dal contesto territoriale posta a sud di Gallipoli e ricomprendente anche la località "Pizzo", la necessità di conservare e tutelare la integrità del territorio stesso dal punto di vista paesaggistico e ambientale e ciò in considerazione soprattutto della sua vocazione agricola.

B) Punto 5.1 - parere C.U.R. - Settore Residenziale

TAV. 8.3; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

Il Piano segue i criteri di dimensionamento del setto-

re residenziale previsto dalla delibera G.R. 6320/89 secondo quanto riportato al punto 4.1.1 e si ritiene pertanto di concordare con le relative previsioni.

Il PRG opera la tipizzazione di aree, agricole nella vigente strumentazione urbanistica, in zone omogenee "B" (B11, B12, B13, B14,) senza farne menzione nei dati di dimensionamento, quindi aumentando impropriamente la capacità insediativa; peraltro tali zone non hanno le caratteristiche di cui al D.I. 1444/68 per essere tipizzate come zone omogenee "B" quindi vanno ritipizzate come sotto indicato introducendo le relative modifiche nell'elaborato di cui sopra:

a) le zone B11, già fasce di rispetto ferroviario nel vigente PRG, vengono ritipizzate come tali secondo il disposto dell'art. 116 delle N.T.A.;

b) con riferimento ai n° 3 nuclei di zona omogenea di tipo B12 contornati in blu, rilevato che non posseggono i requisiti di cui al D.I. 1444/68, dette zone sono ritipizzate d'ufficio come zone omogenee di tipo C3 con obbligo di pianificazione attuativa estesa ad uno o più nuclei e reperimento degli standard nella misura del D.I. 1444/68.

Per il nucleo ricompreso nella fascia di rispetto dal confine del demanio marittimo è fatta salva la verifica con le prescrizioni del PUTT/P;

c) Per i due nuclei B13 vale quanto prescritto al precedente capoverso;

d) altre aree tipizzate Bl e B12: sono stralciate in quanto avulse dalla pianificazione (sono infatti ubicate oltre la SS. 274).

Per le zone di espansione esistenti, già oggetto di P.P. o di P.d.L., si prescrive il rispetto assoluto delle zone a servizi che non possono essere oggetto di alcun ridimensionamento ai sensi del D.I. 1444/68.

Determinazioni comunali

Gli elaborati di Piano, come rilevabile dalla documentazione trasmessa, sono stati adeguati a seguito delle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. n. 685/2004; in particolare:

- le zone "B11" sono state riclassificate come "fascia di rispetto ferroviario" come da P.R.G. originario;

- i n. 3 nuclei tipizzati come zona di completamento "B12" ed i n. 2 nuclei tipizzati come zona di completamento "B13" nel P.R.G. adottato, sono stati tutti ritipizzati come zona di espansione del tipo "C3";

- le zone omogenee "B1" e "B12" poste oltre la S.S. n. 274 sono state stralciate;

Il tutto predisponendo di conseguenza gli adeguamenti cartografici contenuti nella tav. n. 8.3 avente ad oggetto "Zonizzazione del Territorio Comunale" riportanti la dicitura "Del. Giunta Regionale n.685/2005 - adeguamento".

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operato dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06, che in questa sede viene ulteriormente ribadita e confermata.

C) Punto 5.2 - parere CUR. - Settore Portuale

La previsione del PRG di un porto turistico con dighe foranee parallele alla costa, che si sviluppano per una lunghezza di circa 1,2 km., non è supportata da adeguati studi ed indagini finalizzati a stabilire il dimensionamento della struttura.

Nessuna considerazione quantitativa viene svolta circa la consistenza degli attracchi esistenti, il fabbisogno pregresso e quello emergente.

Lo stesso art. 100 delle N.T.A. (Zone F.2.11 - Attrezzature portuali turistiche -) peraltro testualmente dice: "Per tali zone si prevede il Piano Particolareggiato dei Porti turistici che provvederà a dimensionare il numero dei posti barca, a disciplinare le singole destinazioni

d'uso, ..."

La conformazione del porto disegnata dal PRG non affronta il complesso problema del rapporto tra utenti e servizi portuali e interessa un tratto di costa alta, peraltro di notevole valore paesaggistico, che non consente, se non a prezzo di deprecabili sbancamenti e massicce opere in cemento armato, la fruizione della struttura.

Il PRG non suggerisce alcuna ipotesi di soluzione alla cesura che la linea ferroviaria determina tra l'ipotizzato porto e la città.

In questo contesto va poi considerato l'attuale fortissimo calo del traffico del porto mercantile che potrebbe indurre ad una parziale riconversione dello stesso a fini turistici.

In conclusione a quanto innanzi e, salvo diversa dimostrazione in sede di controdeduzioni, viene stralciata la previsione del nuovo porto turistico.

Circa il nuovo porto peschereccio valgono per il dimensionamento le considerazioni di cui sopra.

La antica tradizione che lega l'attività della pesca alla città antica andrebbe del tutto snaturata con la nuova localizzazione portuale che potrebbe produrre qualche vantaggio circa il decongestionamento del traffico cittadino, ma cancellerebbe irreparabilmente secoli di storia del rapporto tra città/mare.

Salvo diversa determinazione del C.C. in sede di controdeduzioni si stralcia la previsione del nuovo porto peschereccio e si confermano le scelte già sancite dalla Regione Puglia con delibera n. 12838 del 30.12.87 relativa alla Variante urbanistica del sistema portuale con la relativa conferma del porto peschereccio da realizzare in adiacenza alla Città Vecchia.

Determinazioni comunali

In osservanza del predetto parere regionale, come rilevabile dalla documentazione trasmessa, sono state stralciate le nuove previsioni riguardanti il porto turistico ed il porto peschereccio con adeguamento degli elaborati grafici di P.R.G..

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operato dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06, confermandosi in questa sede le previsioni di cui alla variante urbanistica del sistema portuale approvata con delibera G.R. n.12838/87, come da prescrizione di cui al parere C.U.R. - punto 5.2 -Sistema portuale.

D) Punto 5.3 - parere C.U.R. - Relazione geologica

Il PRG manca dello studio geologico che già osservato al punto 1.3 dovrà essere redatto e deliberato dal C.C. in sede di controdeduzioni.

Determinazioni comunali

E' stata redatta la richiesta relazione geologica a firma del dott. GIANFREDA Marco approvata dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 20/2006. Nello specifico nella predetta relazione geologica vengono affrontate ed analizzate le problematiche geologiche ed idrogeologiche caratterizzanti il territorio comunale di Gallipoli nei termini di seguito riportate (per capitoli):

- caratteristiche geologiche e morfologiche;
- morfologia costiera e spiaggie attuali;
- caratteri ideologici;
- caratteri idrogeologici;
- caratteristiche di infiltrazione e circolazione idrica sotterranea;
- fenomeni antropici che incidono sulle risorse idriche permeabilità;
- vulnerabilità degli acquiferi;
- caratteri climatici;

- sismicita' della penisola salentina;
- potenzialità estrattive;
- caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti nel territorio di Gallipoli;
- problematiche fondazionali e metodologie di indagine;
- allagamenti e ristagni delle acque meteoriche. La stessa relazione perviene alle "conclusioni" che qui di seguito testualmente si riportano: "Il presente studio, geo-lito-morfologico, geologico-tecnico ed infine sulle risorse naturali (idriche ed estrattive) a corredo del P.R.G., fornisce un quadro della realtà fisica del territorio di Gallipoli e permette di realizzare quelle scelte tali da rendere compatibile la programmazione e la gestione dello sviluppo del territorio. Dal punto di vista geologico-tecnico ed idrogeologico, il territorio comunale di Gallipoli, non presenta situazioni particolari da escludere aree legate all'edificazione; lasciando con una valutazione a parte, tutte quelle aree che ricadono in zone con situazioni morfologiche importanti. Di seguito vengono messi in evidenza gli aspetti principali e vengono dati opportuni suggerimenti: acque sotterranee controllo degli emungimenti e monitoraggio della falda "superficiale e profonda" di acqua dolce; acque reflue e rifiuti la presenza di un impianto di depurazione fa si che buona parte delle acque reflue con il loro carico inquinante trovino recapito finale controllato; in ambito di rifiuti, si consiglia un controllo delle strade vicinali per evitare il rischio di inquinamento sul suolo e nel sottosuolo dovuto ad abbandoni incontrollati di rifiuti; sismicità dell'area le scosse che hanno interessato il Salento sono quasi certamente provocate da scuotimenti che hanno origine in altre aree; inoltre è da rilevare che gli incrementi sismici non sono correlabili con le principali lineazioni tettoniche presenti nella Penisola, perciò essa è da considerarsi come area non sismica e non sarebbe quindi opportuno imporre criteri antisismici, se non quelli previsti dalla normativa vigente; problematiche fondazionali l'edificazione, laddove la falda si rinviene a pochi metri di profondità dal p.c. e dove le caratteristiche geotecniche del terreno sono scarse, sarà realizzata con opportune opere drenanti e con fondazioni speciali dietro caratterizzazione puntuale dei terreni; allagamenti gli allagamenti, come già largamente trattato, possono essere risolti con opere di drenaggio, canalizzazione e manutenzione delle stesse; aree costiere il problema della linea di costa e del suo degrado è estremamente attuale e urgente, poiche tutto il territorio di Gallipoli è incentrato sul turismo e sulle bellezze che può offrire; dunque si da indicazione della necessità di realizzare un piano delle coste con I' obbiettivo di recuperare tutte quelle aree attualmente soggette ad erosione naturale. Per tutto quanto non considerato nelle conclusioni, si rimanda alla lettura del documento generale." Determinazioni regionali Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operato dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06. In particolare per quanto attiene alle "aree interessate da cavità sotterranee", nelle more di una più puntuale loro individuazione già richiesta dal Comune di Gallipoli alla competente Autorità di Bacino, in questa fase per gli interventi edilizi di sostituzione, ampliamento, modifiche strutturali, ristrutturazione e nuova costruzione interessanti il Centro Urbano si dovranno osservare le disposizioni e norme contenute nell' "Atto di indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee" approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 25.07.2006.

E) Punto 5.4 - parere C.IU.R. - Norme tecniche di Attuazione

- Art. 8, 1° comma - va così modificato: "... ad ogni abitante insediabile corrispondano mediamente 100 mc. di volume abitabile (di cui 80 mc. destinati alla residenza e 20 mc. destinati ai servizi connessi alla residenza diversi dai servizi di quartiere)".

- Art. 8, 2° comma - va così modificato: "... lo standard abitativo viene stabilito in 60 mc per persona (di cui 50 inc. destinati alla residenza e 10 mc. destinati ai servizi connessi alla residenza diversi dai servizi di quartiere).

- Art. 22 - è soppresso il 4° comma.

- Art. 39, punto d) - va così modificato: " ... risultino deducibili per documentazione certa e incontrovertibile nella forma, ..."

- Art. 39, punto g) - va sostituito 20% con 10%.

- Art. 39, punto h) - va così modificato:"... dovrà lasciare al di sotto una altezza minima di mt. 2,40..."

- Art. 45 - viene soppresso il capoverso a).

- Art. 45 - nel capoverso b) va sostituito 20% con 10%.

- Art. 46 - all'8° rigo sostituire 20% con 10%

- Art. 46, capoverso a) - va così modificato: "La superficie realizzabile, computata senza tener conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture edilizie, con un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 5 mc/mq, potrà avere un rapporto di copertura massimo di 0,70 mq/mq".

- Art. 48, capoverso b) - va così modificato: " Indice di fabbricabilità fondiaria IF = Smc/mq"

- Art. 48 - viene soppresso il capoverso c).

- Art. 50, art. 51, art. 52 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.1.

- Art. 54 - Il 2° comma va così modificato: " Le lottizzazioni <Baia Verde> e <Rivabella> saranno completate secondo gli indici piano volumetrici dei rispettivi P. d. L.",

Per l'insediamento costiero in località <Conchiglie>, solo se lo stesso viene perimetrato ai sensi dell'art. 1.03 comma 5. del PUTT/P1 valgono gli indici planovolumetrici di cui al capoverso a).

- Art. 54 - Il capoverso b) viene soppresso.

- Art. 55, art. 56 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.2 e sostituiti dal seguente art. 54bis:

Per le strutture ricettive esistenti è comunque consentita per motivi di miglioramento igienico e di sicurezza la realizzazione di una volumetria non superiore al 10% di quella preesistente."

- Art. 57, art. 58, art. 59 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.0.

- Art. 60 - pag. 100; va soppresso il 1° comma :" L'Amministrazione Comunale, in relazione,...".

- Art. 60 - pag. 100, il penultimo comma va così modificato: ".. sono riferiti allo standard di 100 mc. per abitante, di cui 80 mc. destinati alla residenza e 20 mc. alle destinazioni non specificatamente residenziali,

- Art. 65 - pag. 106; va soppresso il 4° comma:" L'Amministrazione Comunale, in relazione, ...".

- Art. 65 - pag. 107; va soppresso il 10 comma.

- Art. 71 - pag. 113; va soppresso il 5° comma: "Tali residenze...

- Art. 75 - si sopprimono i capoversi a) e b) e gli stessi vengono così riformulati: "Per le attrezzature e per la residenza a servizio della zona agricola:

Indice di fabbricabilità fondiario IF= 0.05 mc/mq (di cui 0.03 mc/mq per la residenza con un volume max di 500 mc. per azienda in unico edificio) Altezza massima = 7,50 mt.

- Art. 75 - pag. 122, 2° comma; dopo "...IF=0.03 mc/mq" aggiungere " consentito per la residenza..."

- Art. 75 - pag. 122; all'ultimo comma sostituire 10% a 20%.

- Art. 76 -al 5° comma sostituire 10% a 20%.

- Art. 76 - E' aggiunto il seguente capoverso d): "La somma dei volumi edificabili di cui ai capoversi a), b), c), non può superare l7F = 0.05 mc/mq di cui 0.03 mc/mq per la residenza a servizio dell'azienda agricola"

- Art. 77 - Il 2° comma va così modificato: "Per le costruzioni a servizio di detta attività è ammesso un indice di fabbricabilità fondiario di 0.05 mc/mq dei quali 0.03 mc/mq per la residenza a servizio dell'azienda agricola"

- Art. 108 - Modificare così il 1° comma : " Il Prg conferma le aree del vigente strumento urbanistico

esistenti e di ampliamento atte alla realizzazione di strutture turistico-ricettive all'aperto".

- Art. 108 - Modificare così il 3° comma : " La realizzazione di strutture turistico-ricettive all'aperto è regolata dalla L.R. 11 del 11.02.99".

- Art. 118 - Viene stralciato.

Determinazioni comunali

In osservanza del predetto parere sono state adeguate le N.T.E. del Piano, con modifica degli artt. 8, 22, 39, 45, 46, 54, 60, 65, 71, 75, 76, 77 e 108 e soppressione degli artt. 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59 e 118.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento della prescrizione regionale operato dal Comune con deliberazione C.C. n. 20/06.

F) Punto 6- parere C.U.R. - Osservazioni

A seguito della pubblicazione degli avvisi di deposito del P.R.G., effettuato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dal 02/10/1997, sono state presentate al Comune di Gallipoli n. 109 osservazioni delle quali 95 nei termini e n. 14 fuori termine.

Il C.C. si è espresso, come anzi riportato al punto 1.5, su 107 delle 109 osservazioni, non determinandosi, probabilmente a causa di mera disattenzione, su due osservazioni la n. 35 (Piro Concetta, pervenuta nei termini) e la n. 104 (Comune di Sannicola), pervenuta fuori termine) che comunque vengono qui di seguito esaminate e di cui il Consiglio Comunale dovrà prendere espressamente atto in sede di controdeduzioni.Tutte le osservazioni vanno comunque adeguate alle prescrizioni del punto 5.

A quanto innanzi, infine, va aggiunto che in sede di esame delle osservazioni interessanti la fascia di rispetto cimiteriale, il C.U.R. ristretto nella propria relazione -parere rilevava testualmente quanto segue:

"Trattasi di osservazioni concernenti la richiesta di edificazione nella fascia di rispetto cimiteriale in ordine ad eventuale riduzione della stessa operata dal C.C.

Agli atti risulta allegata una missiva del Comune di Gallipoli prot. 4515 del 11.02.02 con la quale si trasmette all'Assessorato Regionale all 'Urbanistica una nota del Dipartimento di Igiene Pubblica della ASL Le2 dalla quale non si evince se la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale dai canonici 200 mt a 100 mt. sia operante o meno.

Si demanda pertanto al CC. in sede di controdeduzioni di chiarire in maniera inequivoca l'attuale area di rispetto cimiteriale; le osservazioni su elencate potranno essere accolte solo nell'ipotesi di ricadere nella zona non oggetto di vincolo con tipizzazione 511 simile alle aree contigue

Determinazioni comunali

In ottemperanza alle prescrizioni regionali il C.C. si è determinato sulle due osservazioni, prodotte dalla sig.ra PIRO Concetta e dal comune di Sannicola, non decise in sede di esame comunale delle osservazioni prodotte avverso il P.R.G. adottato, giusta delibera di C.C. n. 45 del 26/09/1999.

In particolare l'osservazione a firma della sig.ra PIRO è stata respinta in quanto in contrasto con l'impostazione del P.R.G. e tesa a tipizzare in zona residenziale un'area destinata a servizi d'interesse generale; l'osservazione proposta dal Comune di Sannicola viene altresì respinta in quanto superata dalle prescrizioni contenute nella relazione del C.U.R. punto 5.0 allegata alla delibera G.R. n. 685/2004.

Nessuna determinazione è stata adottata in ordine ad un'eventuale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Determinazioni regionali

Per le osservazioni oggetto di determinazioni comunali, si riconferma quanto già riportato nella deliberazione G.R. n. 685/2004 contenente esaustive determinazioni operate nell'ambito del procedimento delineato dall'art.16 della L.R. n. 56/80 non risultando richiesta all'Am.ne comunale alcuna specifica ulteriore determinazione.

Per quanto attiene alle osservazioni nn. 35 e 104 non decise dal Consiglio Comunale ma rinviate al Comune per le valutazioni di competenza (parere C.U.R. del 16/03/2004) si condividono le determinazioni negative assunte dal Consiglio Comunale in ordine alle osservazioni non esaminate con la delibera di C.C. n. 45 dei 26/09/1999 rilevando nel contempo la coerenza con quanto in merito già deciso dalla G.R. con delibera n.685/2004 (reiezione).

Infine, non avendo chiarito l'Amm.ne Comunale in alcun modo in esito alla osservazione prodotta se la "fascia di rispetto cimiteriale sia stata o meno oggetto di riduzione a norma di legge (giusta richiesta di cui al punto 6 del parere del C.U.R.) si confermano per detta fascia le previsioni del P.R.G. come adottato con delibera del Commissario ad "acta" n. 434 del 29/06/1997, n. 37 del 11/07/2006

Negli elaborati tecnici "adeguati" predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, approvati dal Comune di GALLIPOLI con la delibera di C.C. n. 20 del 12/04/2006, si inserisce la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti e nei termini del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 parte integrante della Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 10/05/04 così come conclusivamente determinatesi in sede regionale a seguito delle decisioni e controdeduzioni comunali assunte con delibera C. C. n.20 del 12/04/2006 e non sostituisce le tavole adottate dal Comune di GALLIPOLI con la delibera del Commissario ad "acta "n. 434 del 29/06/1997.

H) Rapporti con il Piano stralcio del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Come da documentazione in atti. Il territorio comunale non risulta interessato da alcuna previsione di tutela del Piano stralcio del Piano di assetto idrogeologico della Puglia .

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di GALLIPOLI con la delibera del Commissario ad "acta" n. 434 del 29/06/1997 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 685 del 10/05/2004 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E, G ed H innanzi riportati.

Per quanto attiene alle osservazioni presentate vale quanto innanzi riportato al punto F.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ARTI 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente f.f. dell'Ufficio 2° e del Dirigente di Settore

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di GALLIPOLI con la delibera del Commissario ad "acta" n. 434 del 29/06/1997 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 16/03/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 685 del 10/05/2004 così come riconfermate e/o modificate e/o integrate esaustivamente ai punti A, B, C, D, E, G ed H un relazione riportati e che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti.

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la deliberazione G.R. n. 685 del 10/05/2004 giusta quanto riportato al punto F che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto; ivi comprese le determinazioni assunte in questa sede in ordine alle osservazioni nn. 35 e 104 in relazione riportate.

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di GALLIPOLI, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (quest'ultima da parte del Settore Urbanistico Regionale).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1614

Barletta (Ba) – Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare, approvato con delibera G.R. n.1721 del 30/03/90. Proroga.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

"" Il Comune di Barletta, munito di Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare approvato con delibere di G.R. n. 819 del 16/02/90 e n.1721 del 30/03/90, con delibera di C.C. n. 4 del 05/03/07 ha richiesto la proroga di due anni della validità del citato P.d.Z., ai sensi dell'art. 9/co.2° della L. n. 167/1962.

In particolare, la predetta delibera di C.C. n. 4/2007, opera la ricognizione degli atti e provvedimenti intervenuti in ordine all'approvazione ed attuazione del P.d.Z. in argomento, ivi compresa la Variante approvata con delibere di C.C. n. 23 del 28/07/04 e n. 60 del 20/10/04, peraltro annul-

lata -a seguito di ricorsi- dal T.A.R. Bari, Sezione Seconda, con sentenze nn. 3964, 4130, 4131, 4262, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268 del 2006, con appello del Comune pendente davanti al Consiglio di Stato, riportando infine le seguenti puntuali motivazioni per la richiesta di proroga:

Rilevato inoltre che:

Per poter attuare compiutamente le previsioni del Piano di Zona vi è la necessità di eliminare le interferenze di alcune infrastrutture elettrodotto ad alta tensione e di gasdotto per ii trasporto dei metano per l'approvvigionamento cittadino) incompatibili con la presenza di civili abitazioni e relativi servizi:

Preso atto che:

L'Amministrazione Comunale di Barletta ha già da tempo concertato con ENEL e RFI una azione comune finalizzata alla soluzione della problematica eliminazione dell'elettrodotto da ultimo con la presentazione dei progetti di massima di interramento, depositati rispettivamente da Enel Distribuzione e da R.F.I. in data 05/12/06 prot. 69537 ed in data 3/01/07 prot. n. 5712, e con le stesse modalità sia agendo nei confronti di SNAM e ITALGAS per lo spostamento del gasdotto e della cabina di Iras formazione del metano:

Considerato che:

Sia il contenzioso giurisdizionale, che sospinge alla rinnovazione di alcuni atti di pianificazione. sia la complessa attività tecnico-amministrativa finalizzata allo spostamento delle suddette infrastrutiure incompatibili con lo sviluppo urbano, abbisognano di tempi non compatibili con la scadenza della validità del Piano di Zona prevista nel 2008. si rende pertanto necessario richiedere una proroga di anni due, come previsto dall'art. 9, comma 2 della Legge 167/62;

Si puntualizza che l'art. 38 della L. n. 865/1971 dispone che i PAZ. hanno efficacia per diciotto anni dalla data dell'approvazione, e che l'art. 9/co.2° della L. n.167/1962 prevede che per giustificati motivi l'efficacia dei Piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata per non oltre due anni.

Circa il citato contenzioso amministrativo, va rilevato che con nota prot. 34190 del 08/06/07 il Comune di Barletta ha rimesso le ordinanze del Consiglio di Stato -Sezione Quarta- n. 2529 e n. 2753 del 2007, con le quali sono state sospese rispettivamente le sentenze del T.A.R. Bari n. 3964 e n. 4267 del 2006, in precedenza richiamate.

Resta fatto salvo, in ogni caso, l'esito definitivo in sede di Consiglio di Stato del medesimo contenzioso amministrativo, afferente specificatamente alla Variante al P.d.Z. approvata con delibere di C.C. n. 23 del 28/07/04 e n. 60 del 20/10/04.

Premesso quanto innanzi, alla luce delle disposizioni di legge in materia ed attese le motivazioni addotte dall'Amm.ne Com.le, sopra integralmente riportate, si propone alla Giunta di concedere, in accoglimento della richiesta avanzata dal Comune di Barletta con delibera di C.C. n. 4/2007. la proroga di due anni dell'efficacia del P.d.Z. approvato con delibera di G.R. n.1721 del 30/03/90 e pertanto in scadenza alla data del 30/03/2008."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL 'ART. 4 - COMMA 4°LETT. d) DELLA L.R.7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUIALLA L.R. N. 28/01

"DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile P.O. e del Dirigente di Settore;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

- DI CONCEDERE, di conseguenza, in accoglimento della richiesta avanzata dal Comune di Barletta con delibera di C.C. n. 4/2007, la proroga di due anni dell'efficacia del P.d.Z. approvato con delibera di G.R. n. 1721 del 30/03/90 e pertanto in scadenza alla data del 30/03/2008;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Barletta, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del Settore Urbanistico Regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2007, n. 1615

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 19.000,00 per redazione variante e adeguamento al P.R.G. Comune di Villa Castelli (Br). Esercizio Finanziario 2006 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

"Con deliberazioni di G.R. n. 1625 del 30.10.06 e n. 1756 del 28.11.06 di rettifica venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 261 del 09.11.06 e n. 318 del 04.12.06 di rettifica, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 -i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll. rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Villa Castelli veniva assegnato il contributo di euro 19.000,00 per la redazione della variante e adeguamento al P.R.G.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata L.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Villa Castelli con nota n. 395/041T dell'11.01.07, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà l'11.01.08.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 0008207 del 06.09.07 - ancor prima della scadenza dell'11.01.08 - ha rappresentato l'impossibilità

di rispettare il termine fissato a seguito di oggettive difficoltà operative legate alla scarsezza di strumentazioni tecnologiche ed alla notevole entità che caratterizza l'opera di ridisegnazione e di adeguamento da effettuare al Piano Regolatore Comunale vigente, ed in virtù di ciò ha chiesto la proroga di un anno.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Villa Castelli per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex L.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

- UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r.31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Villa Castelli la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data dell'11.01.08, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione della variante e adeguamento al P.R.G.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO — Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE — Dott. Sandro Frisullo

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino